SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

02A00277

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 novembre 2001, n. **471.**

Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;

Visto, in particolare, l'articolo 7 della citata legge n. 383 del 2000, che prevede l'istituzione di un Registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della stessa legge;

Visto, in particolare, l'articolo 8 della citata legge n. 383 del 2000, che prevede l'emanazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di un regolamento che disciplini il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro di cui sopra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. GAB/339/UL/19 del 16 ottobre 2001;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale nell'apposito registro nazionale, istituito a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominata legge, nonché la periodica revisione del medesimo registro.

2. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge.

Art. 2.

Requisiti e procedure di iscrizione

1. Le associazioni costituite e operanti da almeno un anno, che svolgano attività di utilità sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge e il cui atto costitutivo e statuto corrispondano ai requisiti indicati nell'articolo 3 della legge, possono chiedere l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, presentando domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - corredata da:

a) atto costitutivo, con l'indicazione della sede legale, e statuto dell'associazione, corredato, se necessario, da un documento a carattere transitorio di integrazione del medesimo con le previsioni statutarie di cui all'articolo 3 della legge. Tale documento deve essere deliberato dall'organismo nazionale competente che recepisca come vincolanti dette previsioni, impegnando l'associazione a procedere alla modifica dello statuto tempestivamente e comunque non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di iscrizione;

b) indicazione dell'ambito di diffusione territoriale dell'associazione comprovante la presenza in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale;

c) nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale;

d) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione contenente dati relativi a:

modello organizzativo e livelli di responsabilità degli organismi nazionali e di quelli delle eventuali articolazioni periferiche;

numero totale degli iscritti, criteri e mezzi di informazione e/o di comunicazione al fine di consentire la loro piena partecipazione;

indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate e dei principali programmi di intervento posti in essere.

2. La domanda è inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In merito all'iscrizione al Registro nazionale provvede il dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Ove la domanda non venga rigettata entro tale termine, l'iscrizione deve intendersi perfezionata.

Art. 3.
Comunicazione delle modifiche

1. Le associazioni iscritte al Registro nazionale comunicano, con le stesse modalità prescritte dall'articolo 2 del regolamento, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, affinché quest'ultimo possa procedere alle eventuali necessarie modificazioni del Registro. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione dal Registro nazionale, tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall'evento.

Art. 4.
Revisione periodica

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - provvede d'ufficio, con cadenza biennale, alla revisione periodica delle associazioni iscritte al registro, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro.

Art. 5.
Iscrizione automatica

1. Il diritto di automatica iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge, si attua attraverso certificazione del Presidente nazionale attestante l'appartenenza dei suddetti soggetti all'associazione nazionale medesima e la conformità dei loro statuti ai requisiti di legge; alla certificazione è allegato l'elenco dei soggetti affiliati con l'indicazione dei loro legali rappresentanti.

Art. 6.
Cancellazione

1. Sono cancellate con provvedimento del dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili le associazioni iscritte al Registro nazionale che:

a) ne facciano espressa richiesta con le stesse modalità prescritte dall'articolo 2 del regolamento;

b) perdano i requisiti per l'iscrizione;

c) non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 3 del regolamento.

Art. 7.
Ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale

1. Nel caso di associazioni a carattere nazionale, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge.

2. Per il ricorso giurisdizionale si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 31

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2000, n. 300. Il testo dell'art. 8, comma 1, è riportato in note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 383 del 2000 è il seguente:

«Art. 7 *(Registri).* — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un Registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale».

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 383 del 2000 è il seguente:

«Art. 8 *(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali).* — 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'art. 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o pro-

vinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge n. 383 del 2000, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 383 del 2000 è il seguente:

«Art. 2 *(Associazioni di promozione sociale)*. — 1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale».

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 383 del 2000 è il seguente:

«Art. 3 *(Atto costitutivo e statuto)*. — 1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 7, comma 3, della citata legge n. 383 del 2000, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 7:

—Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 383 del 2000 è il seguente:

«Art. 11 *(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)*. — 1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da ventisei membri, di cui dieci rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, dieci rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e sei esperti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.

3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali».

— Il testo dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 383 del 2000 è il seguente:

«Art. 10 *(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)*. — 2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni».

02G0012

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Casalvieri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casalvieri (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di Casalvieri (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Cappelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casalvieri (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 3 dicembre 2001, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.18/4421/Gab. del 4 dicembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerando che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casalvieri (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Cappelli.

Roma, 27 dicembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A00702

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Dasà e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Dasà (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga dei sette componenti che hanno rassegnato in tempi diversi le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Dasà (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Ranieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Dasà (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da sette componenti del corpo consiliare.

In particolare, alle dimissioni rassegnate in tempi diversi da due consiglieri, non surrogabili, hanno fatto seguito quelle da ultimo presentate in data 26 novembre 2001 da cinque consiglieri.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, per esaurimento delle rispettive liste di appartenenza, ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Vibo Valentia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3754/01/Gab. del 28 novembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dasà (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Ranieri.

Roma, 27 dicembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A00703

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 dicembre 2001.

Disposizioni relative alle modalità di installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e calore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante «Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1998 recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco»;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Ritenuto di individuare i requisiti essenziali degli evacuatori di fumo e calore ai fini della loro installazione nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Esperita, con notifica 2001/0336/I, la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Gli evacuatori di fumo e calore, che vengono installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, devono garantire la sicurezza delle persone e dei beni materiali in caso d'incendio e devono essere rispondenti alla direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998 e ai seguenti regolamenti:

decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499, che hanno recepito le direttive 89/106/CEE e 93/68/CEE;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, che ha recepito le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

Art. 2.

Requisiti degli evacuatori di fumo e calore

Fino a quando non saranno completati e comunicati alla Repubblica italiana gli atti comunitari attuativi della direttiva n. 89/106/CEE, gli evacuatori di fumo e calore possono essere commercializzati e messi in opera se muniti di:

a) dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'art. 8 della direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998;

b) dichiarazione di conformità al prototipo sottoposto a prova da laboratorio autorizzato (ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e del decreto ministeriale 26 marzo 1985) in base alla norma UNI-VVF 9494 o norma armonizzata o norma emanata da un organismo nazionale di normalizzazione di un Paese membro dell'Unione europea o aderente all'accordo SEE riconosciuta equivalente.

Art. 3.

Commercializzazione

Gli evacuatori di fumo e calore legalmente riconosciuti in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi aderenti all'accordo SEE, avente i requisiti di cui al precedente art. 2 possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

02A00678

DECRETO 15 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa», in Allumiere, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa», con sede in Allumiere (Roma), non è riuscito a provvedere all'elezione dei nuovi organi esecutivi, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire alla manifestata volontà dell'ente a persistere nella propria condotta omissiva, che costituisce grave violazione di legge;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *a)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa», con sede in Allumiere (Roma), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Pia De Rosa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio generale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, 15 gennaio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa», con sede in Allumiere (Roma), insediatosi il 10 settembre 2001, non è riuscito a provvedere alla elezione del presidente e della giunta, reiterando nell'omissione di un fondamentale adempimento di carattere essenziale per il funzionamento dell'ente.

Infatti, le sedute del 10 e 29 settembre e 10 ottobre 2001, risultavano infruttuose ai fini della costituzione degli organi di amministrazione dell'ente.

Decorso, pertanto, il termine previsto dall'art. 17, comma 1, dello statuto della comunità montana, per il rinnovo degli organi esecutivi, il prefetto di Roma ha provveduto a formale diffida, in data 23 ottobre 2001, affinché si provvedesse all'elezione del presidente e della giunta, entro e non oltre il termine di otto giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Ma anche tale ulteriore termine è decorso infruttuosamente.

Visto che il consiglio comunitario è incorso in una grave e persistente violazione dell'art. 20 della legge della regione Lazio del 22 giugno 1999, n. 9, e successive modificazioni, nonché dell'art. 17, comma 4, dello statuto dell'ente, e che in mancanza dell'organo esecutivo non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa» ai sensi dell'art. 141, commi 1, lettera *a)*, e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa», con sede in Allumiere (Roma), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Maria Pia De Rosa.

Roma, 10 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
MALINCONICO

02A00804

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° marzo 2007, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 13 settembre, 10 ottobre, 9 novembre 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° marzo 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° marzo 2007, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 13 settembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 settembre 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 13 settembre 2001, entro le ore 11 del giorno 15 gennaio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 13 settembre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 13 settembre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 gennaio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1

del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 gennaio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centotrentotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura gionaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 gennaio 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6) , art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 13 settembre 2001, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A00684

DECRETO 23 gennaio 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 gennaio 2002 è di 3.205 milioni di euro;

Decreta:

Per il 31 gennaio 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 31 luglio 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 gennaio 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è disposto, altresì, il 29 gennaio 2002, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A00953

DECRETO 23 gennaio 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentodiciannove giorni (seconda tranche).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 gennaio 2002 è di 3.205 milioni di euro;

Decreta:

Per il giorno 31 gennaio 2002 è disposta l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro annuali al portatore, di cui al proprio decreto ministeriale del 6 dicembre 2001, n. 014336, con godimento 14 dicembre 2001, durata residua trecentodiciannove giorni e scadenza il 16 dicembre 2002, fino al limite massimo in valore nominale di 1.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 gennaio 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A00954

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 novembre 2001.

Corresponsione delle tariffe in euro per l'istruttoria sulle notifiche relative a nuove sostanze chimiche pericolose.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 24;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 24 settembre 1999, concernente tariffe per l'istruttoria sulle notifiche relative a nuove sostanze chimiche pericolose;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, con la quale è stata conferita delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma l, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Considerato che per le prestazioni poste in essere dal 1° gennaio 2002 gli importi delle tariffe devono essere espressi in euro;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 2002, le somme relative alle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità di cui alle premesse, devono essere corrisposte in euro secondo quanto riportato dall'allegato al presente decreto, che sostituisce l'allegato del predetto decreto.

2. Il pagamento è effettuato a cura dei notificanti sul c/c postale n. 10088011 intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo.

3. Nel versamento è indicata la causale contenente nome ed indirizzo del richiedente nonché l'oggetto della richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

TARIFFE PER LE PRESTAZIONI RESE DALL'UNITÀ DI NOTIFICA RELATIVAMENTE ALLA VERIFICA DELLE NOTIFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1997, N. 52, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Esame fascicolo di base comprendente la documentazione inerente alla valutazione del rischio (allegato VII, parte A - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)	5.164,57
Esame fascicolo di base non comprendente la documentazione inerente alla valutazione del rischio (allegato VII, parte A - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)	7.746,85
Informazioni e prove complementari richieste per quantitativi di sostanze immesse sul mercato compresi tra 10 e 100 tonnellate all'anno (allegato VIII, livello 1 - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)	2.582,28
Informazioni e prove complementari richieste per quantitativi di sostanze immesse sul mercato compresi tra 100 e 1000 tonnellate all'anno (allegato VIII, livello 1 - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)	5.164,57
Informazioni e prove complementari richieste per quantitativi di sostanze immesse sul mercato superiori a 1000 tonnellate all'anno (allegato VIII, parte B - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)	7.746,85
Esame fascicolo di base comprendente la documentazione inerente alla valutazione del rischio (allegato VII, parte B - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)	1.549,37
Esame fascicolo di base non comprendente la documentazione inerente alla valutazione del rischio (allegato VII, parte B - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 529)	2.582,28
Esame fascicolo di base (allegato VII, parte C - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)	516,46
Esame fascicolo di base (allegato VII, parte D - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)	1.549,37
Ricerca e sviluppo	1.032,91
Notifiche successive	516,46

02A00917

DECRETO 21 novembre 2001.

Corresponsione delle tariffe in euro per le verifiche relative all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo del 3 marzo 1993 n. 92, che attua la direttiva 90/220/CEE in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Visti i decreti del Ministro della sanità del 20 maggio 1993 e del 25 settembre 1996 che fissano le modalità e le somme relative alle tariffe che devono essere versate a cura dei notificanti per le prestazioni fornite dal Ministero stesso per l'effettuazione delle ispezioni e controlli per l'espletamento dell'istruttoria e per la verifica delle notifiche, nonché per il funzionamento della Commissione interministeriale di coordinamento;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, con la quale è stata conferita delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Considerato che per le prestazioni poste in essere dal 1° gennaio 2002 gli importi delle tariffe devono essere espressi in euro;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 2002, le somme relative alle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità 20 maggio 1993 devono essere corrisposte in euro secondo quanto riportato nell'allegato al presente decreto, che sostituisce l'allegato I del decreto 20 maggio 1993.

2. Il pagamento è effettuato a cura dei notificanti sul c/c postale n. 58299009 intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo.

3. Nel versamento è indicata la causale contenente nome ed indirizzo del notificante nonché l'oggetto della richiesta.

Art. 2.

1. I diritti relativi alle prestazioni di cui ai punti da 1 a 3 dell'allegato sono versati all'atto della presentazione della domanda di notifica; la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda stessa e ne costituisce condizione di ricevibilità.

Art. 3.

1. Il versamento dei diritti di cui al punto 4 dell'allegato è richiesto dal Ministero della salute a seguito del positivo esito dell'istruttoria della domanda di notifica. In tali casi la ricevuta dell'avvenuto pagamento è trasmessa dal richiedente al Ministero della salute, che provvede al rilascio della certificazione di conformità.

Art. 4.

1. I diritti sono dovuti una sola volta nel caso in cui, pur trattandosi di notifiche diverse, esse siano riconducibili ad un unico notificante e ad un protocollo sperimentale unificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

Settori	Tariffe (euro)
1. Esame della notifica di emissione deliberata per ricerca e sviluppo di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 92/1993; verifiche presso il luogo di emissione	1.549,37
2. Esame della notifica di immissione sul mercato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 92/1993; verifiche sul commercio	3.098,74
3. Esame della comunicazione e relativa documentazione di ogni successiva variazione significativa di quanto già esaminato e verificato ai punti 1 e 2	1.032,91
4. Rilascio di certificazione di conformità	51,65

02A00918

DECRETO 21 novembre 2001.

Corresponsione delle tariffe in euro per le verifiche relative alla buona pratica di laboratorio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 che attua le direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio;

Visto il decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 1993 che fissa le somme relative alle tariffe che devono essere versate dai richiedenti per le prestazioni fornite dal Ministero della sanità per le verifiche e le certificazioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo sopraccitato;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, con la quale è stata conferita delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Considerato che le prestazioni poste in essere dal 1° gennaio 2002 gli importi delle tariffe devono essere espressi in euro;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 2002 le somme relative alle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 1993 devono essere corrisposte in euro secondo quanto riportato nell'allegato al presente decreto, che sostituisce l'allegato 1 del decreto 7 gennaio 1993.

2. Il pagamento è effettuato a cura dei richiedenti sul c/c postale n. 10088011 intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo.

3. Nel versamento è indicata la causale contenente nome ed indirizzo del richiedente nonché l'oggetto della richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

Settori	Tariffe (euro)
Centri di saggio	
1. Esame della comunicazione e relativa documentazione del centro di saggio a effettuare ricerche secondo i principi di B.P.L.; verifiche presso il centro di saggio con:	
fino a 2 ispettori	2.065,83
fino a 4 ispettori	3.098,74
più di 4 ispettori	4.131,66
2. Esame della comunicazione e relativa documentazione di ogni successiva variazione significativa di quanto già esaminato e verificato al punto 1	1.032,91
3. Rilascio di certificazione di conformità	51,65

02A00916

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001.

Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed, in particolare, l'art. 1, comma 15, recante la disciplina della continuazione delle attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Ritenuto che, ai fini della prosecuzione delle attività in esercizio, è necessario precisare le modalità e i criteri della domanda per l'iscrizione all'albo nella categoria 5, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, delle attività di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti non pericolosi che in base alle citate decisioni della Commissione europea e del Consiglio e dalla entrata in vigore delle stesse vengono ad essere classificati pericolosi;

Considerato che, al fine di garantire alle imprese che presentano la domanda nei termini previsti dall'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la prosecuzione dell'attività, è opportuno prevedere un periodo transitorio relativamente ai requisiti del responsabile tecnico stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO per l'iscrizione nella categoria 5;

Considerato che ai medesimi fini, tenuto conto del limitato periodo di tempo previsto per la presentazione della domanda e dell'obiettivo primario dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, di assicurare l'esercizio delle attività in essere senza alcuna soluzione di continuità, si ritiene necessario consentire alle imprese già iscritte all'albo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di continuare a svolgere, nelle more dell'iscrizione nella categoria 5 e comunque per un periodo transitorio temporalmente circoscritto, dette attività con i medesimi mezzi compresi nel provvedimento d'iscrizione e per gli stessi rifiuti che in base alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni hanno una nuova classificazione;

Delibera:

Art. 1.

Domanda d'iscrizione all'albo

1. Per la prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi che in base alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni vengono ad essere classificati rifiuti pericolosi, i soggetti interessati devono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443:

a) presentare domanda d'iscrizione all'albo nella categoria 5, qualora non iscritti in tale categoria;

b) presentare domanda di variazione dell'iscrizione con richiesta di integrazione delle tipologie di rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività, qualora già iscritti nella categoria 5;

c) presentare domanda di passaggio di classe, qualora la quantità di rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività comporti il superamento della quantità complessiva autorizzata in base alla classe della categoria 5 nella quale sono già iscritti.

2. Per la presentazione della domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma 1, deve essere utilizzato il modello allegato sotto la lettera *A*.

3. La domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma 1, deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 12 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, ad esclusione della documentazione già in possesso della sezione regionale cui l'impresa richiedente dovrà fare riferimento. Le imprese già iscritte all'albo possono adeguare le dotazione di mezzi e di personale previste per l'iscrizione nella categoria 5 dalla deliberazione del Comitato nazionale 17 dicembre 1998, prot. n. 002/CN/ALBO, entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

4. Qualora la domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma 1 non venga presentata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'iscrizione all'albo per le tipologie di rifiuti la cui classificazione è modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni, si intende decaduta a decorrere dalla data di scadenza del predetto termine di trenta giorni.

5. L'eventuale richiesta di estendere l'iscrizione nella categoria 5 a tipologie di rifiuti ulteriori e diverse da quelle per le quali l'impresa interessata risulta già iscritta alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, resta sottoposta alla procedura ordinaria prevista per le nuove iscrizioni.

Art. 2.

Responsabile tecnico

1. Il responsabile tecnico delle imprese che presentano domanda d'iscrizione o di variazione nella categoria 5 ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, deve essere in possesso dei requisiti stabiliti per la medesima categoria dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO.

2. Limitatamente alla prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni, i requisiti di cui al comma 1 possono essere soddisfatti, entro un anno dalla data di scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443; fino alla scadenza del predetto termine di un anno la funzione di responsabile tecnico può essere affidata ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.

Art. 3.

Garanzia finanziaria

1. Alla domanda presentata ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per l'iscrizione nella categoria 5 o per la variazione di classe all'interno della medesima categoria, deve essere allegata idonea garanzia finanziaria immediatamente efficace a copertura dei rischi connessi all' esercizio dell'attività svolta.

Roma, 27 dicembre 2001

Il presidente: PERNICE

Il segretario: ONORI

ALLEGATO *A*

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

SEZIONE REGIONALE ....

Domanda di iscrizione/variazione
ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443

Il sottoscritto . . . . , in qualità di legale rappresentante della ditta . . . . con sede in . . . .

☐ non iscritta all'albo*

☐ iscritta all'albo nella/e categoria/e . . . . . . .con il n. . . . . . . chiede ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443:

☐ l'iscrizione nella categoria 5, classe..., per le sottoelencate tipologie di rifiuti:

☐ l'integrazione delle sottoelencate tipologie di rifiuti nella categoria 5:

☐ il passaggio dalla classe .... alla classe ...., della categoria 5 con integrazione delle sottoelencate tipologie di rifiuti:

Tipologie di rifiuti raccolti e trasportati **		Tipologie di rifiuti per le quali si richiede l'scrizione**	
Codice CER	Tipologia	Codice dell'elenco dei rifiuti di cui alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE, e successive modifiche e integrazioni	Tipologia

* imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, classificati non pericolosi in base alla previgente disciplina, da esse stesse prodotti, la cui classificazione è stata modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni.

** tipologie di rifiuti classificati non pericolosi in base alla previgente disciplina, la cui classificazione è stata modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni.

Si allega la seguente documentazione:

☐ N. .... dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell'impresa e il responsabile tecnico attestano che le caratteristiche dei mezzi utilizzati sono conformi a quanto previsto per l'esercizio dell'attività dalla normativa vigente.

☐ N. .... garanzia finanziaria per l'importo relativo alla cat. 5, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, come modificato con decreto ministeriale 23 aprile 1999.

☐ N. ...... appendice garanzia finanziaria per adeguamento importo derivante dal passaggio dalla classe ...... alla classe ...., della categoria 5, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, come modificato con decreto ministeriale 23 aprile 1999.

☐ N. ......

☐ N. ......

Data, ...

Legale rappresentante

....

02A00690

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001.

Modificazioni alla deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, recante i requisiti professionali dei responsabili tecnici per l'iscrizione all'albo.

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, ed in particolare l'art. 10, comma 4;

Vista la propria deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, con la quale sono stati stabiliti i requisiti professionali dei responsabili tecnici per l'iscrizione all'Albo;

Considerato che nell'allegato *B* alla citata deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, tra i titoli di studio da ritenersi idonei ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 6D, 6E, 6F e 6G sono stati individuati i diplomi di laurea in chimica, in ingegneria e in scienze geologiche e per l'iscrizione nella categoria 6H i diplomi di laurea in chimica e in ingegneria;

Vista la sentenza 12 settembre 1997, n. 2140 del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, la quale ha annullato la deliberazione 3 maggio 1994 del Comitato nazionale, concernente requisiti professionali del responsabile tecnico per l'iscrizione all'Albo, nella parte in cui non prevedeva il titolo di biologo e la relativa laurea in scienze biologiche;

Vista la sentenza n. 10070/01 del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, notificata il 13 dicembre 2001, con la quale è stato disposto l'inserimento del titolo di biologo e la relativa laurea in scienze biologiche tra i requisiti professionali del responsabile tecnico per l'iscrizione all'Albo ed è stato assegnato al Comitato nazionale il termine di trenta giorni per provvedere in conformità;

Ritenuto che la sentenza da ultimo notificata imponga al Comitato nazionale un obbligo autonomo non più dipendente dall'annullamento parziale della delibera 3 maggio 1994, attualmente abrogata;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare l'allegato *B* della citata deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, nella parte in cui sono individuati i diplomi di laurea che concorrono a formare la qualificazione del responsabile tecnico per l'iscrizione all'Albo;

Delibera:

Art. 1.

Ai diplomi di laurea previsti ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 6D, 6E, 6F, 6G e 6H di cui all'allegato *B* alla deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo è aggiunto il diploma di laurea in scienze biologiche.

Roma, 27 dicembre 2001

Il presidente: PERNICE

Il segretario: ONORI

02A00691

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2001.

Costituzione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopraindicato;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1981 che recepisce la direttiva CEE 72/169 del Consiglio relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di vite;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento suddetto, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, concernente le norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000;

Considerato la necessità di disporre di un organo che esprima parere sui problemi viticoli che possano derivare dalla iscrizione e classificazione delle varietà di vite, nonché dalla omologazione dei cloni e dalla premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite categoria «base»;

Considerato che l'art. 19 del predetto regolamento n. 1493/1999 prevede che ciascuno degli Stati membri compili una classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino;

Considerato che l'art. 20 del regolamento n. 1227 del 31 luglio 2000 prevede la classificazione delle varietà di uva da vino con l'indicazione del nome, dei sinonimi e del colore;

Considerato che l'art. 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 prevede la classificazione delle varietà di uva da vino secondo le disposizioni vigenti, fino a quando non saranno fissate ulteriori disposizioni e linee guida generali;

Considerato che, per attuare le previsioni della normativa comunitaria e nazionale suddetta, è necessario costituire un Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti con la partecipazione di rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché delle regioni e province autonome designate dalla Conferenza Stato-regioni, di esperti scientifici e rappresentanti delle categorie dei produttori, commercianti e costitutori nel settore vivaistico e vitivinicolo;

Ritenuta l'opportunità che il segretariato del Comitato risulti composto da quattro componenti dei quali due di questa Amministrazione, uno designato dalla Conferenza Stato-regioni ed uno del Servizio controllo vivai, demandato agli effetti dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano che lo esercita secondo le direttive del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. È costituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, al fine degli adempimenti di cui alle premesse ed in particolare per provvedere:

a) ad effettuare visite e controlli in loco al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure per l'ottenimento delle selezioni clonali di varietà di vite;

b) esprimere pareri relativi alle iscrizioni di varietà di viti, sull'omologazione delle selezioni clonali nel catalogo delle varietà di vite, sulle eventuali omoni-

mie e sinonimie delle varietà di vite e sulle variazioni della struttura e dell'organizzazione del catalogo nazionale delle varietà di vite;

c) esprimere pareri in merito alle problematiche relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite che il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenga di sottoporre al Comitato.

Art. 2.

1. Il presidente del Comitato è coadiuvato da un vicepresidente, che lo sostituisce i caso di assenza od impedimento.

Art. 3.

1. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni ed alla fine del mandato possono essere riconfermati per non più di una volta. Qualora, per qualsiasi motivo, si verifichi in seno al Comitato una vacanza nel corso del quinquennio, il Ministero richiede la designazione di un altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quinquennio iniziato dal componente sostituito.

Art. 4.

1. I componenti del Comitato cessano dalla carica alla scadenza del termine di cui all'art. 3 ed in caso di dimissioni. La cessazione per dimissioni ha effetto dalla data della loro accettazione.

Art. 5.

1. I componenti del Comitato decadono dalla carica qualora non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo oppure quando vengono a mancare i requisiti richiesti per appartenere al Comitato.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta del Comitato, ed è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata.

Art. 6.

1. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano; su richiesta di almeno cinque componenti esse possono essere effettuate a scrutinio segreto.

Art. 7.

1. Il Comitato, qualora se ne presenti l'opportunità, può costituire gruppi di lavoro ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali previsti, nonché nominare relatori su determinate questioni per riferirne al Comitato stesso. I gruppi di lavoro, entro il termine fissato per ciascun argomento, riferiscono al Comitato.

Art. 8.

1. Il presidente può richiedere per particolari questioni il parere di esperti che non fanno parte del Comitato; può autorizzare visite e sopralluoghi, nonché consentire l'audizione degli interessati assistiti o meno da propri consulenti tecnici.

Art. 9.

1. Di ogni riunione del Comitato deve essere redatto, a cura della segreteria, apposito verbale nel quale devono essere riportati l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, un riassunto della discussione, nonché il parere e le deliberazioni non emessi all'unanimità. Nel verbale devono anche essere riportate le opinioni dei dissenzienti.

2. Il verbale, di cui viene rimessa copia ai componenti del Comitato, è letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 10.

1. Il Comitato di cui al precedente art. 1 è composto come segue:

a) dott. Giuseppe Ambrosio - direttore generale della Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore (presidente);

b) dott. Pasquale Mainolfi - dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali (vice-presidente);

c) dott.ssa Giovanna Anastasia - dirigente del Comitato nazionale tutela e valorizzazione denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini (componente);

d) dott. Nicola Paolella - funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali (componente);

e) prof. Antonio Calò - Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano (componente);

f) dott. Maurizio Boselli - Dipartimento di ortofloricoltura, cattedra di viticoltura, Università degli studi di Firenze (componente);

g) dott. Rocco di Stefano - direttore Istituto sperimentale per l'enologia di Asti (componente);

h) prof. Cesare Intrieri - Dipartimento di coltivazioni arboree, Università degli studi di Bologna (componente);

i) prof. Innocenzo Sottile - Istituto di coltivazione arboree, Università degli studi di Palermo (componente);

l) prof. Antonio Quacquarelli - direttore Istituto sperimentale di patologia vegetale di Roma (componente);

m) prof. Giovanni Martelli - Dipartimento di protezione delle piante dalle malattie, Università degli studi di Bari (componente);

n) prof. Attilio Scienza - Confederazione italiana agricoltori (componente);

o) dott. Luigi Mainetti - Confederazione nazionale coltivatori diretti (componente);

p) dott. Eugenio Sartori - Associazione regionale materiale di moltiplicazione della vite del Friuli-Venezia Giulia (componente);

q) dott. Gianfranco Tempesta - Moltiplicatori viticoli italiani associati (componente);

r) dott. Giuseppe Caldano - Unione italiana vini (componente);

s) enot. Giuseppe Battistuzzi - Confederazione cooperative italiane (componente);

t) dott. Franco Mannini - Associazione costitutori viticoli (componente);

u) dott. Salvatore Spada - esperto (componente);

v) dott. Marco Vacchetti - esperto (componente);

z) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome nominati dalla Conferenza Stato-regioni (componenti);

Segreteria:

1) dott. Pecile Mario - funzionario del Servizio controllo vivai - Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano;

2) dott. Pellegrino Maurizio - funzionario agrario del Ministero delle politiche agricole e forestali;

3) dott. Giachini Lorenzo - collaboratore agrario del Ministero delle politiche agricole e forestali;

4) un rappresentante delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza Stato-regioni.

Art. 12.

1. Gli oneri finanziari conseguenti al funzionamento delle attività del Comitato graveranno, per i rappresentanti degli istituti universitari in questione, sui fondi del capitolo di bilancio 1443 (spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, ecc.) per l'anno finanziario in corso e degli esercizi futuri, mentre le spese attinenti alle altri e istituzioni od organizzazioni professionali saranno a carico delle istituzioni od organizzazioni medesime.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

02A00913

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 ottobre 2001.

Delega di funzioni del Ministro delle attività produttive, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, ai Sottosegretari di Stato on. Giovanni Dell'Elce, on. Giuseppe Galati e on. Mario Valducci.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001 con il quale l'on. Antonio Marzano è stato nominato Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001 con il quale sono stati nominati i Sottosegretari;

Ritenuta l'opportunità di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservati alla firma del Ministro, quali manifestazioni di indirizzo politico e amministrativo, gli atti normativi e gli altri atti indicati all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, e *g)* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

2. È riservata, inoltre, al Ministro, la trattazione delle questioni concernenti le politiche di coesione trasferite a questo Ministero dall'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2.

1. Fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti previsti all'art. 1 del presente decreto al Sottosegretario di Stato on. Giovanni Dell'Elce è delegata la trattazione degli affari, che ai sensi delle norme vigenti, non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza delle Direzioni generali per l'energia e le risorse minerarie e per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.

Art. 3.

1. Fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti previsti all'art. 1 del presente decreto al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti, non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza delle Direzioni generali per il coordinamento degli incentivi alle imprese, per gli enti cooperativi, e per i servizi interni, ad eccezione di quanto previsto all'art. 1, comma 2.

Art. 4.

1. Fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti previsti all'art. 1 del presente decreto al Sottosegretario di Stato on. Mario Valducci è delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti, non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza delle Direzioni generali per il commercio, assicurazioni e servizi, e per lo sviluppo produttivo e la competitività.

Art. 5.

1. I Sottosegretari di Stato sono incaricati di seguire i lavori parlamentari sia nelle assemblee che nelle commissioni per le materie attinenti le competenze ad essi delegate, riferendone al Ministro.

2. Con appositi provvedimenti si potrà, di volta in volta, delegare ai Sottosegretari di Stato la Presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali ed i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

Art. 6.

1. In caso di assenza o impedimento di uno dei Sottosegretari di Stato, a quello presente in sede, è delegata la competenza del Sottosegretario assente.

Art. 7.

1. L'Ufficio di gabinetto coordina i rapporti fra Direzioni generali e Sottosegretari di Stato nell'ambito delle funzioni ad essi delegate.

Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 56

02A00910

DECRETO 12 ottobre 2001.

Delega di funzioni del Ministro delle attività produttive, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Stefano Stefani.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001 con il quale l'on. Antonio Marzano è stato nominato Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001 con il quale l'on. Stefano Stefani è stato nominato Sottosegretario;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito della trattazione degli atti delegati nei successivi articoli 2 e 3 sono riservati alla firma del Ministro, quali manifestazioni di indirizzo politico e amministrativo, gli atti normativi e gli altri atti indicati all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, e *g)* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Nell'area di competenza del Dipartimento dell'internazionalizzazione, fermo restando la riserva al Ministro degli atti di indirizzo politico nei confronti dell'ICE, all'on. Stefano Stefani è delegata la trattazione degli atti inerenti le funzioni in materia di accordi di programma con le regioni e la relativa attuazione da parte dell'Istituto commercio estero, nonché la vigilanza su quest'ultima funzione.

2. Al Sottosegretario on. Stefano Stefani sono delegate altresì le funzioni collegate all'attuazione del *memorandum* d'intesa firmato con il Ministero affari esteri, l'Istituto commercio estero e sviluppo Italia in materia di investimenti diretti dall'estero.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario on. Stefano Stefani collabora con il Ministro per l'elaborazione degli indirizzi politici in materia di turismo.

2. Al Sottosegretario on. Stefano Stefani è delegata, inoltre, la vigilanza sull'ACI, sugli automobil club provinciali e locali e sul CAI (Club Alpino Italiano).

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è incaricato di seguire i lavori parlamentari sia nelle assemblee che nelle commissioni per le materie attinenti le competenze ad esso delegate, riferendone al Ministro.

2. Con appositi provvedimenti si potrà, di volta in volta, delegare al Sottosegretario di Stato la Presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali ed i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

Art. 5.

1. In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario di Stato, a quello presente in sede, è delegata la competenza del Sottosegretario assente.

Art. 6.

1. L'Ufficio di gabinetto coordina i rapporti fra Direzioni generali ed il Sottosegretario di Stato nell'ambito delle funzioni delegate.

Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 73

02A00911

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 settembre 2001.

Definizione e modalità del conferimento di borse di studio.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed, in particolare, l'art. 6;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed, in particolare, l'art. 17 che prevede l'istituzione di borse di studio destinate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed, in particolare l'art. 5, comma 1 e l'art. 5, comma 20, che prevede l'esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi per gli studenti beneficiari di borse di studio e dei prestiti d'onore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, ed, in particolare l'art. 3, comma 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio de Ministri «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari» 9 aprile 2001, ed, in particolare l'art. 2, comma 5;

Visto l'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti beneficiari di borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenze e gli studenti in situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento;

Considerata l'opportunità di definire le modalità per il conferimento delle borse di studio di cui all'art. 17 della citata legge n. 390/1991, allo scopo di una loro più ampia e proficua utilizzazione, nonché di uniformare le modalità di selezione dei benefici riservati agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi;

Visto il parere del comitato di presidenza della Conferenza permanente dei rettori reso noto in data 6 giugno 2001;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 27 giugno 2001;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale degli studenti universitari nell'adunanza del 19/20 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Le borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria, che non sono considerate prestazioni sociali agevolate, sono poste a concorso dalle università con oneri a carico del proprio bilancio tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 17, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, richiamata in premessa.

Art. 2.

1. Le università determinano autonomamente i requisiti relativi alla condizione economica, qualora prevista, e al merito per l'accesso iniziale ai benefici, le modalità di definizione delle graduatorie, le norme relative agli importi, le procedure di selezione delle borse di studio facendo riferimento, ove possibile, alle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. L'importo minimo delle borse è comunque stabilito con riferimento a quanto previsto dall'art. 9 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 per la tipologia degli studenti fuori sede.

Art. 3.

1. Le università stabiliscono autonomamente le modalità di conferma, per un numero di anni pari alla durata del corso universitario più un semestre e di revoca delle borse, definendo i relativi requisiti di merito in misura non inferiore a quanto stabilito all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

Art. 4.

1. Il beneficio delle borse di studio, di cui al presente decreto, è incompatibile con gli altri servizi ed interventi di cui all'art. 2, comma 1, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad eccezione del servizio abitativo che può essere fruito a titolo oneroso e dei contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale.

Art. 5.

1. Gli studenti beneficiari delle borse di studio, di cui al presente decreto sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

Art. 6.

1. Le norme del presente decreto si applicano alle nuove borse poste a concorso dalle Università per il primo anno di corso a partire dall'anno accademico 2001/2002.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 18

02A00919

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 dicembre 2001.

Costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile del 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza, sociale»;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto n. 12/1997 del 9 dicembre 1997 della direzione provinciale del lavoro di Macerata, con il quale è stato costituito, per il quadriennio 1997/2001, il comitato provinciale I.N.P.S.;

Considerato che essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo, ed alla nomina dei componenti delle predette commissioni speciali;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto n. 639/1970, ed acquisiti dalla Camera di commercio industria ed agricoltura ed artigianato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale di Macerata i necessari dati di valutazione, atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Tenuto conto delle notizie e dei dati acquisiti, in merito, da questo ufficio;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni in argomento occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipula di contratti collettivi;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive;

Visto che ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali;

per i lavoratori dipendenti: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., U.G.L, C.I.S.A.L., C.I.D.A.;

per i datori di lavoro: U.P.A., Confindustria, e Confcommercio;

per i lavoratori autonomi: Federazione provinciale coltivatori diretti, Confartigianato e Confcommercio;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia di Macerata;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

È costituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S., il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Esso è composto come segue:

membri di diritto:

direttore della direzione provinciale del lavoro di Macerata;

direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S.;

rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

1) sig.ra Clara Ricci;
2) sig. Marco Gazzani;
3) sig.ra Graziella Antolini;
4) sig.ra Ketty Cicconi;
5) sig. Sandro Pianesi;
6) sig. Mario Canale;
7) sig. Giuseppe Nardi;
8) sig. Paolo Menicucci;
9) sig. Tonino Quattrini;
10) sig. Sante Sciapichetti;
11) sig. Fernando Riccioni,

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito e assicurazioni, dei dirigenti di azienda;

rappresentanti dei datori di lavoro:

1) dott. Umberto Pietroni;
2) sig. Aldo Ludovici;
3) sig. Silvio Pettinari,

dell'industria, del commercio, dell'agricoltura;

rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1) dott. Sandro Eugeni;
2) sig. Mario Failla;
3) dott.ssa Patrizia Mozzoni,

esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni artigiani.

Art. 2.

Sono altresì nominati i componenti delle seguenti commissioni speciali previste dall'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato;

Commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1) sig. Giorgio Reversi;
2) sig. Gianfranco Persichini;
3) sig.ra Tiziana Cardinali;
4) sig. Giancarlo Nardi.

Commissione degli artigiani:

1) sig. Fernando Sciamanna;
2) sig. Silvano Ercoli;
3) sig. Dino Perugini;
4) sig. Giuseppe Ciarlantini.

Commissione degli esercenti attività commerciali:

1) sig. Roberto Rambozzi;
2) sig. Rodolfo Gentili;
3) sig. Lanfranco Romagnoli;
4) sig. Roberto Cartuccia.

Art. 3.

Il Comitato rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dal presente decreto, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, 21 dicembre 2001

Il direttore: BUCOSSI

02A00063

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Relazione annuale sull'attività dell'unità tecnica finanza di progetto (legge n. 144/1999, art. 7, comma 11). (Deliberazione n. 103/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e visti in particolare:

il comma 1 che istituisce, nell'ambito di questo Comitato, l'Unità tecnica Finanza di progetto, di seguito denominata «Unità»;

il comma 11 che demanda a questo Comitato la presentazione al Parlamento di una relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti;

Visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la delibera 9 giugno 1999, n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* n. 240/1999), come successivamente modificata dalla delibera 3 maggio 2001, n. 57 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161/2001), con la quale questo Comitato ha stabilito, ai sensi del comma 4 del citato art. 7 della legge n. 144/1999, le modalità organizzative dell'Unità, fissando, tra l'altro, il termine annuale entro il quale la medesima deve presentare a questo Comitato una relazione analitica sull'attività svolta nel corso dell'anno e il termine entro il quale questo Comitato deve prendere in esame i risultati dell'attività istituzionale svolta da detta Unità, al fine di valutare l'opportunità del proseguimento dell'attività dell'Unità stessa ovvero suggerire modifiche organizzative e funzionali dirette a migliorarne l'efficacia operativa;

Vista la richiamata delibera n. 57/2001, con la quale, in particolare, questo Comitato, in attuazione del citato art. 57 della legge n. 388/2000, ha disposto le modalità e i parametri da seguire per promuovere un maggiore coinvolgimento dell'Unità nella pianificazione e attuazione dei programmi di spesa, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture, redatti dalle Amministrazioni centrali, mentre è in via istruttoria l'individuazione di ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto;

Vista la relazione annuale presentata nel mese di luglio a questo Comitato dall'Unità, relativa all'attività istituzionale svolta dall'Unità stessa nel periodo luglio 2000-giugno 2001;

Tenuto conto che nel periodo in esame l'Unità ha dato inizio a numerose iniziative mirate al raggiungimento degli obiettivi prefissi, relativi sia al rafforzamento della struttura che ad un'azione di pubblica evidenza, attraverso l'avvio di diverse attività di supporto e assistenza per varie amministrazioni ed enti locali e l'attivazione di rapporti collaborativi con organismi operanti a vario titolo nel settore del project financing;

Ritenuto che, ai fini di una più puntuale valutazione del complessivo ruolo dell'Unità, sia, comunque, opportuno attendere un ulteriore lasso di tempo al fine di consentire che siano messi in moto tutti i meccanismi innovativi previsti dalle ultime norme in materia;

Ritenuto che, in questa prima fase di avvio dell'attività dell'Unità, sia opportuno fare propri i contenuti della relazione predisposta dall'Unità stessa, prevedendo, tuttavia, che a decorrere dal prossimo anno la relazione che questo Comitato deve presentare al Parlamento ai sensi del comma 11, art. 7, della legge n. 144/1999, oltre agli elementi di cui al citato comma, contenga anche l'analisi del grado di conseguimento degli obiettivi programmatici nell'utilizzo del project financing;

Delibera:

1. Di fare propria la relazione dell'Unità tecnica Finanza di progetto relativa alle attività svolte nell'anno luglio 2000 - giugno 2001, dando mandato al Ministro dell'economia e delle finanze di curare l'invio della suddetta relazione ai due rami del Parlamento ai sensi del comma 11, art. 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

2. Di collegare alla presentazione della relazione annuale al Parlamento il termine entro il quale questo Comitato deve prendere in esame i risultati dell'attività istituzionale svolta dall'Unità tecnica Finanza di progetto al fine di valutare l'opportunità del proseguimento dell'attività dell'Unità stessa ovvero suggerire modifiche organizzative e funzionali dirette a migliorarne l'efficacia operativa.

Roma, 15 novembre 2001

Il presidente delegato: TREMONTI

02A00914

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 20 dicembre 2001.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sugli obiettivi di formazione continua di interesse nazionale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa conferenza, governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

Visto l'art. 16-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, prevede che l'attività di formazione continua comprenda l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, per il miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza erogata dal Servizio sanitario Nazionale;

Visto l'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che prevede che con decreto del Ministro della sanità, è istituita una Commissione nazionale per la formazione continua cui è affidato il compito di definire, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza Stato-regioni, nonché gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di carattere nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione, e adozione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici; che la suddetta Commissione deve anche definire i crediti formativi, indirizzi per l'organizzazione di programmi, criteri e strumenti di valutazione delle esperienze formative, nonché i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, soggetti pubblici e privati e ne verifica la sussistenza;

Vista la proposta in oggetto trasmessa dal Ministro della salute l'11 dicembre 2001 inviata alle regioni e alle Province autonome il successivo 12 dicembre;

Considerato che i rappresentanti regionali, nel valutare la proposta in esame, hanno rilevato che l'attività di formazione continua di che trattasi, rientrando nella materia «tutela della salute» per la quale la potestà legislativa delle regioni è concorrente secondo le modifiche apportate all'art. 117 della Costituzione dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la proposta di accordo delle regioni pervenuta il 19 dicembre 2001 e trasmessa in pari data al Ministero della salute;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano hanno confermato la proposta di accordo in questione hanno proposto la seguente modifica: al punto 6) dopo la parola «professionali» aggiungere le seguenti «nonché delle società scientifiche salvo eventuali incompatibilità»;

Considerato che nel corso della medesima seduta il Ministro della salute ha dichiarato di condividere la proposta delle regioni;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, regioni e province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati;

Considerato che l'art. 16-*bis* del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, prevede l'attività di formazione continua che comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, per il miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza erogata dal Servizio sanitario nazionale;

Considerato che l'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, prevede che, con decreto del Ministro della sanità, è istituita una Commissione nazionale per la formazione continua cui è affidato il compito di definire, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza Stato-regioni, nonché gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di carattere nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione, e adozione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici; che la suddetta Commissione deve anche definire i crediti formativi, indirizzi per la organizzazione di programmi, criteri e strumenti di valutazione delle esperienze formative, nonché i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, soggetti pubblici e privati e verificarne la sussistenza;

Ritenuto che gli obiettivi formativi devono essere coerenti con gli obiettivi prioritari dei Piani sanitari regionali;

Tenuto conto che la Commissione di cui sopra, nella propria attività e con precedenti determinazioni, ha avviato una fase sperimentale del programma di formazione continua prevedendo l'avvio della fase «a regime» del programma stesso al 1° gennaio 2002 per i soli eventi formativi residenziali;

Il Ministro della salute, regioni e province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:

1. L'attività di formazione continua di che trattasi, rientrando nella materia «tutela della salute», per la quale la potestà legislativa delle regioni è concorrente secondo le modifiche apportate all'art. 117 della Costituzione dalla legge l8 ottobre 2001, n. 3, è disciplinata dalle regioni sulla base di principi fondamentali fissati con legge dello Stato;

2. In attesa che, in sede di adeguamento delle norme attualmente previste dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, siano fissati i principi fondamentali in materia, si conviene di attenersi alle procedure attuative di cui ai punti successivi.

3. Le determinazioni relative ad aspetti e criteri generali del programma e quelle a carattere prescrittorio approvate dalla Commissione di cui all'art. 16-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, integrata così come previsto al successivo punto, vanno considerate, nell'attuale fase, come proposte alla Conferenza Stato-regioni, che provvederà ad assumerle sotto forma di accordi. Le determinazioni relative ad aspetti applicativi od ordinatori sono direttamente assunte dalla Commissione stessa, salvo che i rappresentanti regionali non ne chiedano la conferma da parte della Conferenza Stato-regioni.

4. In analogia a quanto previsto per la Commissione unica del farmaco, si provvederà ad adottare le idonee iniziative per una modifica della composizione della suddetta Commissione di cui all'art. 16-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni per incrementare a 7 il numero dei rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni su proposta della Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province Autonome. In attesa di formalizzazione di tale integrazione, fin dalla prima seduta della Commissione nell'anno 2002, saranno invitati a partecipare alla stessa 5 ulteriori rappresentanti regionali indicati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

5. Con il presente accordo la Conferenza Stato regioni fa proprie, salvo quanto previsto al successivo punto 7, le determinazioni già assunte dalla Commissione in data 15 novembre 2001 e 6 dicembre 2001, limitatamente all'anno 2002 (primo anno del cosiddetta «fase a regime»), rinviando a successivi accordi la conferma o la modifica di tutto quanto previsto per gli anni successivi;

6. In fase di prima applicazione il ruolo delle regioni nel processo ECM è così di seguito delineato:

alle singole regioni, per quanto di propria competenza ed in coerenza con gli indirizzi nazionali, è affidato il compito di promuovere sul loro territorio il sistema per la formazione continua e sono, pertanto, chiamate ad essere garanti della qualità e della trasparenza del sistema stesso.

lo svolgimento di tale duplice ruolo - promozione del sistema e garanzia del sistema - richiede una preliminare scelta di campo al fine di non scivolare in un possibile conflitto di interessi. Detto ruolo, infatti, risulta incompatibile con quello di «provider».

Proposta operativa.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si conviene che sarà seguito il seguente percorso.

Le singole regioni, per quanto di propria competenza ed in coerenza con gli indirizzi nazionali e garantendo

adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali, nonché delle società scientifiche salvo eventuali incompatibilità, provvederanno a:

1. analisi dei bisogni formativi;

2. individuazione degli obiettivi formativi;

3. accreditamento dei progetti di formazione;

4. individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale (nelle formule partecipative già individuate dal decreto legislativo n. 229/1999, ovvero Conferenza Stato-regioni);

Provvederanno, inoltre, a:

1. individuare i requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento dei provider: tale fase è finalizzata a realizzare un elenco si soggetti che soddisfino i requisiti definiti dalla Commissione nazionale e gli eventuali ulteriori definiti dalle regioni, titolati a realizzare gli eventi formativi coerenti con gli obiettivi nazionali e regionali;

2. verificare e compiere le valutazioni finali: principio di tale momento dev'essere quello di superare il concetto di autoreferenzialità, evitando che ciò avvenga ad opera dei possibili provider. Esso è finalizzato a:

verificare l'idoneità dei requisiti dei provider;

valutare gli aspetti gestionali degli eventi di formazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi formativi;

verificare le ricadute sull'attività del professionista delle attività formative svolte.

Tale momento chiude, in un certo senso, il processo di formazione continua, ma allo stesso tempo finisce per essere impulso del nuovo ciclo, in ragione del fatto che i suoi risultati finiscono necessariamente per influire sull'analisi e sulla definizione dei nuovi obiettivi formativi;

3. promuovere la realizzazione di un'anagrafe, accurata e trasparente: dei crediti accumulati dagli operatori.

7. I costi delle attività formative di cui al presente accordo possono annualmente gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 347/2001 convertito dalla legge 405/2001, così come ripartite alle singole regioni, solo entro il limite costituito dall'importo complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio 1999-2001 per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole regioni.

8. Gli obiettivi individuati per l'anno 2002 sono i seguenti:

1. Gli obiettivi formativi di interesse nazionale per il quinquennio 2002/2006 sono i seguenti:

GRUPPO 1 — Obiettivi nei quali, ad opinione della Commissione, tutte le categorie professionali, aree e discipline, possono riconoscersi:

a) qualità assistenziale, relazionale e gestionale nel servizi sanitari;

b) etica e deontologia degli interventi assistenziali e socio assistenziali con riferimento all'umanizzazione delle cure, alla tutela del segreto professionale e alla privacy;

c) sistemi di valutazione, verifica e miglioramento degli interventi preventivi diagnostici, clinici e terapeutici e di misurazione dell'efficacia compresi i sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza e appropriatezza delle prestazioni nei livelli di assistenza;

d) formazione interdisciplinare finalizzata allo sviluppo dell'integrazione di attività assistenziali e socio-assistenziali;

e) promozione della qualità della vita e della qualità e sicurezza dell'ambiente di vita e di lavoro;

f) miglioramento degli stili di vita per la salute;

g) miglioramento dell'interazione tra salute ed ambiente e tra salute ed alimentazione;

h) tutela degli aspetti assistenziali e socio assistenziali, compresi quelli psicologici, delle fasce deboli;

i) promozione di una comunicazione corretta ed efficace;

j) apprendimento e miglioramento dell'inglese scientifico;

k) consenso informato;

l) gestione del rischio biologico, chimico e fisico anche con riferimento alla legge n. 626;

m) implementazione dell'introduzione della medicina basata sulle prove di efficacia nella pratica assistenziale sistema informativo sanitario e suo utilizzo per valutazioni epidemiologiche;

o) formazione multiprofessionale per la cooperazione alla definizione del progetto riabilitativo applicato alle diverse aree della disabilità;

p) cultura gestionale;

q) educazione sanitaria;

r) bioetica in medicina;

s) organizzazione dipartimentale.

GRUPPO 2 - Obiettivi nei quali ad opinione della commissione, specifiche categorie professionali, aree e discipline, possono riconoscersi:

a) miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali per le principali cause di malattia, con particolare riferimento alle patologie cardiovascolari, neoplastiche e geriatriche;

b) interventi di formazione nel campo delle emergenze-urgenze;

c) formazione in campo socio-assistenziale e per l'implementazione dell'assistenza domiciliare integrata;

d) tutela della salute della donna e del bambino e delle patologie neonatali;

e) basi molecolari e genetiche delle malattie e strategie terapeutiche correlate;

f) formazione finalizzata all'utilizzo ed all'implementazione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici;

g) promozione della cultura della donazione e formazione interdisciplinare in materia di trapianti d'organo;

h) clinica e diagnostica delle malattie infettive emergenti e riemergenti: patologie d'importazione;

i) farmacoepidemiologia, farmacoeconomia e farmacovigilanza, controllo delle infezioni nosocomiali

k) innovazione tecnologica; valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici;

l) sicurezza degli alimenti;

m) sviluppo delle attività e degli interventi di sanità pubblica veterinaria con particolare riferimento all'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali, alla sanità animale e all'igiene degli alimenti di origine animale;

n) disturbi del comportamento alimentare e malattie metaboliche;

o) implementazione della sicurezza nella produzione, distribuzione ed utilizzo del sangue e degli emoderivati;

p) percorsi diagnostico-terapeutici nella pratica della medicina generale;

q) progettazione ed utilizzo della ricerca clinica ed epidemiologica in medicina generale e pediatria di libera scelta;

r) telemedicina;

s) innovazione tecnologica e implementazione delle abilità e manualità nella pratica della medicina generale e della pediatria di libera scelta;

t) formazione manageriale in medicina generale e pediatria di libera scelta;

u) aggiornamento professionale nell'esercizio dell'attività psicologica e psicoterapeutica;

v) aggiornamento delle procedure e attività professionali per le professioni sanitarie non mediche;

w) percorsi assistenziali: integrazione tra ospedalizzazione, assistenza specialistica, assistenza domiciliare integrata;

x) utilizzo delle tecnologie radianti a fini preventivi, diagnostici e terapeutici;

y) ottimizzazione dell'impiego delle terapie, termali nell'ambito dei i prestazioni nel SSN;

z) valutazione dei fondamenti scientifici e dell'efficacia delle medicine alternative o non convenzionali;

z-bis) prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie ondostomatologiche e maxillo-facciali.;

2) La programmazione di cui al punto 1) è soggetta ad aggiornamento in relazione quanto previsto dal punto 5 del presente accordo.

Roma, 20 dicembre 2001

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: LA FALCE

02A00773

ACCORDO 20 dicembre 2001.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome sulle finalità di utilizzazione delle somme di cui all'art. 92, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinate al finanziamento delle attrezzature dei Centri di riferimento interregionali per trapianti.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

Visto l'art. 92, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che autorizza la spesa di 10 miliardi per gli anni 2001 e 2002 per le attrezzature dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti, da suddividersi con decreto del Ministro della salute in proporzione ai rispettivi bacini di utenza;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del 5 dicembre 2001, con la quale si propone di ripartire la somma di 10 miliardi per l'anno 2001, in proporzione del numero degli abitanti, per il finanziamento delle attrezzature del Centro interregionale di riferimento cui ciascuna di essa aderisce, in attesa della emanazione del decreto con il quale verrà definito il bacino di utenza minimo riferito alla popolazione, in corrispondenza del quale le regioni provvederanno all'istituzione dei Centri interregionali per i trapianti;

Considerato che, in sede tecnica il 12 dicembre 2001, il rappresentante del Ministero della salute ha rappresentato che, in assenza del predetto decreto, le organizzazioni interregionali, attualmente operative a livello nazionale, sono il Centro di riferimento dell'area Nord Italia trapianti, il Centro di riferimento dell'area associazione interregionale trapianti, e il Centro di riferimento dell'area organizzazione Centro Sud e ha indicato le priorità d'impiego delle suddette risorse, che sono quelle di investimento nelle dotazioni strutturali dei Centri interregionali di riferimento e nello sviluppo e integrazione dei sistemi informativi di comunicazione delle diverse aree interregionali;

Considerato che, nella medesima sede, i rappresentanti regionali si sono espressi positivamente sulla ripartizione della somma di 10 miliardi, per l'anno 2001, sulla base del criterio individuato in proporzione al numero degli abitanti, proponendo di definire con un accordo, da sancire in questa Conferenza Stato-regioni, le finalità di utilizzazione delle richiamate risorse, per quanto concerne le priorità di impiego delle dotazioni strutturali dei Centri interregionali trapianti e lo sviluppo ed integrazione dei sistemi di comunicazione dell'Area interregionale di pertinenza come indi-

cato dal Centro nazionale trapianti; che i rappresentanti delle amministrazioni centrali hanno convenuto sulla proposta avanzata dalle regioni;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle regioni si sono espressi favorevolmente sui contenuti dell'accordo in questione;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo nei termini sottoindicati:

Il Ministro della salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:

la somma di lire 10 miliardi, per l'anno 2001, di cui all'art. 92, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da destinare al finanziamento delle attrezzature dei Centri di riferimento interregionali per trapianti, è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in proporzione al numero degli abitanti;

le priorità di impiego delle suddette risorse sono destinate agli investimenti delle dotazioni strutturali dei Centri interregionali di riferimento e dello sviluppo e integrazione dei sistemi informativi di comunicazione dell'area interregionale di pertinenza.

Roma, 20 dicembre 2001

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: LA FALCE

02A00774

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa nel giorno 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 557/2001 in data 19 dicembre 2001, con la quale la Procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa nel giorno 14 dicembre 2001, a causa dello sciopero nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 dicembre 2001

Il direttore regionale f.f.: LUCCI

02A00789

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze nel giorno 13 e 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 95/7/2001 in data 19 dicembre 2001, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze nel giorno 13 dicembre 2001, dalle ore 9 alle ore 12 causato da un'assemblea del personale e in data 14 dicembre 2001 per l'intera giornata, causa sciopero nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 dicembre 2001

Il direttore regionale f.f.: LUCCI

02A00790

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa nel giorno 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 93/7/2001 in data 18 dicembre 2001, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa nel giorno 14 dicembre 2001, a causa dello sciopero nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 dicembre 2001

Il direttore regionale f.f.: LUCCI

02A00791

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato nel giorno 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 90/7/2001 in data 13 dicembre 2001, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato nel giorno 14 dicembre 2001, a causa dello sciopero nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 dicembre 2001

Il direttore regionale f.f.: LUCCI

02A00792

PROVVEDIMENTO 4 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Patti e dell'ufficio locale di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla Direzione regionale della Sicilia.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Patti e dell'ufficio locale di Barcellona Pozzo di Gotto nel giorno 15 dicembre 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione dei locali degli uffici di cui al punto 1.1 nel giorno a fianco indicato, i medesimi uffici non hanno operato per consentirne i relativi interventi. Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 4 gennaio 2002

Il direttore regionale: DI GIUGNO

02A00806

DECRETO 7 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 4580/01 del 17 dicembre 2001, con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Udine nel giorno 24 dicembre 2001, «per motivi che rivestono carattere di eccezionalità.»;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine è accertato per il giorno 24 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 7 gennaio 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A00725

PROVVEDIMENTO 7 gennaio 2002.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 2001, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del Titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278, con il quale sono state attivate a decorrere dal 1º gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di novembre 2001, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
Afghanistan	Afghani	115	AFA	4.219,47	0,458
Albania	Lek	47	ALL	123,916	15,629
Algeria	Dinaro algerino	106	DZD	66,5649	29,088
Andorra	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
Angola	Readjustado Kwanza	87	AOR	23,6255	81,973
Antigua e Barbuda	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,38064	813,425
Antille Olandesi	Fiorino Antille olandesi	132	ANG	1,59007	1.217,852
Arabia Saudita	Riyal saudita	75	SAR	3,33116	581,321
Argentina	Peso Argentina	216	ARS	0,888309	2.179,950
Armenia	Dram	246	AMD	501,424	3,861
Aruba	Fiorino Aruba	211	AWG	1,59007	1.217,852
Australia	Dollaro australiano *	109	AUD	1,71719	1.127,928
Azerbaigian	Manat Azerbaigian	238	AZM	4.207,20	0,460
Bahamas	Dollaro Bahama	135	BSD	0,888309	2.179,950
Bahrain	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,334753	5.784,755
Bangladesh	Taka	174	BDT	50,4164	38,411
Barbados	Dollaro Barbados	195	BBD	1,76542	1.096,898
Belize	Dollaro Belize	152	BZD	1,77617	1.090,250
Benin	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Bermuda	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,888309	2.179,950
Bhutan	Ngultrum	180	BTN	43,5691	44,445
Bielorussia	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	1.358,87	1,424
Bolivia	Boliviano	74	BOB	6,02713	321,288
Bosnia Erzegovina	Marco convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
Botswana	Pula	171	BWP	5,61542	344,858
Brasile	Real	234	BRL	2,26872	854,410
Brunei Darussalam	Dollaro Brunei	139	BND	1,62534	1.191,370
Bulgaria	Lev	45	BGL	1.946,63	0,994
Bulgaria	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94663	994,677
Burkina Faso	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Burundi	Franco Burundi	140	BIF	749,029	2,585
Cambogia	Riel Kampuchea	141	KHR	3.406,66	0,568
Camerun	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
Canada	Dollaro canadese *	12	CAD	1,41529	1.368,273
Capo Verde	Escudo Capo Verde	181	CVE	106,419	18,196
Cayman, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,726067	2.667,129
Ceca, Repubblica	Corona Ceca *	223	CZK	33,2905	58,163
Centraficana, Repubblica	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Ciad	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Cile	Peso cileno	29	CLP	612,250	3,165
Cina, Repubblica Popolare della	Renminbi (Yuan)	144	CNY	7,35358	263,337
Cipro	Lira cipriota *	46	CYP	0,573760	3.374,703
Colombia	Peso colombiano	40	COP	2.061,88	0,939
Comore, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
Congo, Repubblica Democratica del	Franco congolese	261	CDF	280,372	6,906
Congo, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Corea del Nord	Won Nord	182	KPW	1,95428	990,887
Corea del Sud	Won Sud *	119	KRW	1.137,48	1,702
Costa D'Avorio	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Costa Rica	Colon Costa Rica	77	CRC	302,857	6,394
Croazia	Kuna	229	HRK	7,38964	262,027
Cuba	Peso cubano	67	CUP	20,4311	94,780
Danimarca	Corona danese *	7	DKK	7,44515	260,071
Dominica	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,38064	813,425
Dominicana, Repubblica	Peso dominicano	116	DOP	14,6378	132,291
Egitto	Lira egiziana	70	EGP	3,77988	512,310
El Salvador	Colon salvadoregno	117	SVC	7,77028	249,215
Emirati Arabi Uniti	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,26275	593,510
Eritrea	Nakfa	243	ERN	8,48335	228,267
Estonia	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
Etiopia	Birr	68	ETB	7,52033	257,493
Falkland o Malvine, isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,618375	3.131,345
Fiji	Dollaro Fiji	147	FJD	2,03528	951,482
Filippine	Peso filippino	66	PHP	46,1653	41,946
Fondo Monetario Internazionale	DSP (Diritto speciale di prelievo)	188	XDR	0,700143	2.765,604
Gabon	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Gambia	Dalasi	193	GMD	14,7711	131,097
Georgia	Lari	230	GEL	1,89067	1.024,148
Ghana	Cedi	111	GHC	6.394,17	0,302
Giamaica	Dollaro Giamaicano	142	JMD	40,6112	47,682
Giappone	Yen giapponese *	71	JPY	108,676	17,818
Gibilterra	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,618375	3.131,345
Gibuti	Franco Gibuti	83	DJF	157,870	12,266
Giordania	Dinaro giordano	89	JOD	0,629762	3.074,923
Grenada	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,38064	813,425
Guatemala	Quetzal	78	GTQ	7,05789	274,364
Guinea	Franco guineano	129	GNF	1.728,20	1,120
Guinea Bissau	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Guinea Equatoriale	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Guyana	Dollaro Guyana	149	GYD	160,051	12,099
Haiti	Gourde	151	HTG	23,2527	83,362
Honduras	Lempira	118	HNL	14,0764	137,566
Hong Kong (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	6,92841	279,497
India	Rupia indiana	31	INR	43,5691	44,445
Indonesia	Rupia indonesiana	123	IDR	9.352,31	0,207
Iran	Rial iraniano	57	IRR	1.554,54	1,245
Iraq	Dinaro iracheno	93	IQD	0,277503	6.978,200
Islanda	Corona Islanda *	62	ISK	95,3218	20,316
Israele	Shekel	203	ILS	3,76306	514,647

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
Jugoslavia	Nuovo Dinaro jugoslavo	214	YUM	59,0906	32,772
Kazakistan	Tenge Kazakistan	231	KZT	131,952	14,675
Kenya	Scellino keniota	22	KES	70,0841	27,630
Kirghizistan	Som	225	KGS	42,5297	45,532
Kuwait	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,272262	7.112,538
Laos	Kip	154	LAK	6.746,68	0,287
Lesotho	Loti	172	LSL	8,64667	223,998
Lettonia	Lats *	219	LVL	0,554877	3.489,646
Libano	Lira libanese	32	LBP	1.339,16	1,446
Liberia	Dollaro Liberia	155	LRD	39,9739	48,443
Libia	Dinaro libico	69	LYD	0,569086	3.402,866
Lituania	Litas *	221	LTL	3,55196	545,182
Macao	Pataca	156	MOP	7,13626	271,357
Macedonia	Dinaro Macedonia	236	MKD	59,6736	32,450
Madagascar	Franco malgascio	130	MGF	5.602,47	0,345
Malawi	Kwacha Malawi	157	MWK	55,8918	34,672
Malaysia	Ringgit	55	MYR	3,37517	573,742
Maldive	Rufiyaa	158	MVR	10,4553	185,213
Mali	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Malta	Lira maltese *	33	MTL	0,401650	4.820,820
Marocco	Dirham Marocco	84	MAD	10,2276	189,320
Mauritania	Ouguiya	196	MRO	228,450	8,476
Mauritius	Rupia Mauritius	170	MUR	25,9317	74,673
Messico	Peso messicano	222	MXN	8,18656	236,561
Moldavia	Leu Moldavia	235	MDL	11,4487	169,144
Mongolia	Tugrik	160	MNT	977,140	1,981
Mozambico	Metical	133	MZM	19.838,8	0,097
Myanmar (Birmania)	Kyat	107	MMK	5,94936	325,483
Namibia	Dollaro Namibia	252	NAD	8,64667	223,998
Nepal	Rupia nepalese	161	NPR	67,7226	28,594
Nicaragua	Cordoba Oro	120	NIO	12,2213	158,446
Niger	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Nigeria	Naira	81	NGN	102,005	18,990
Norvegia	Corona norvegese *	8	NOK	7,92239	244,409
Nuova Zelanda	Dollaro neozelandese *	113	NZD	2,13225	908,209
Oman	Rial Oman	184	OMR	0,341938	5.663,234
Pakistan	Rupia pakistana	26	PKR	54,2635	35,688
Panama	Balboa	162	PAB	0,888309	2.179,950
Papua Nuova Guinea	Kina	190	PGK	3,33579	580,591
Paraguay	Guarani	101	PYG	4.125,27	0,469
Perù	Nuevo Sol	201	PEN	3,05481	633,920
Polinesia Francese	Franco CFP	105	XPF	119,252	16,236
Polonia	Zloty *	237	PLN	3,63478	532,760
Qatar	Riyal Qatar	189	QAR	3,23345	598,887
Regno Unito	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,618375	3.131,345
Romania	Leu *	131	ROL	27.797,0	0,069
Russia	Rublo Russia	244	RUR	26,4992	73,074
Rwanda	Franco Ruanda	163	RWF	397,787	4,867
Salomone Isole	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,23004	457,790
Samoa Occidentali	Tala	164	WST	3,18426	608,182
Sant'Elena	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,618375	3.131,345
São Tomé e Principe	Dobra	191	STD	7.287,24	0,265
Senegal	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Seychelles	Rupia Seychelles	185	SCR	4,99853	387,405
Sierra Leone	Leone	165	SLL	1.774,98	1,092
Singapore	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,62540	1.191,332

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
Siria	Lira siriana	36	SYP	46,3170	41,827
Slovacca, Repubblica	Corona slovacca *	224	SKK	43,1345	44,890
Slovenia	Tallero Slovenia *	215	SIT	220,1049	8,797
Somalia	Scellino somalo	65	SOS	2.327,37	0,831
Sri Lanka	Rupia Sri Lanka	58	LKR	80,7345	23,985
St. Lucia	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,38064	813,425
St. Vincent e Granadines	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,38064	813,425
St. Kitts e Nevis	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,38064	813,425
Sati Uniti	Dollaro Usa *	1	USD	0,888309	2.179,950
Sud Africa	Rand *	82	ZAR	8,64667	223,998
Sudan	Dinaro sudanese	79	SDD	243,775	7,943
Suriname	Fiorino Suriname	150	SRG	1.940,46	0,998
Svezia	Corona svedese *	9	SEK	9,41662	205,633
Svizzera	Franco svizzero *	3	CHF	1,46628	1.320,545
Swaziland	Lilangeni	173	SZL	8,64667	223,998
Tagikistan	Rublo Tagikistan	239	TJR	2.175,24	0,890
Tagikistan	Somoni Tagikistan	264	TJS	2.175,24	890,235
Taiwan	Dollaro Taiwan	143	TWD	29,7606	65,067
Tanzania	Scellino Tanzania	125	TZS	809,356	2,392
Thailandia	Baht	73	THB	39,4227	49,124
Togo	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Tonga Isola	Pa Anga	167	TOP	2,00428	966,115
Trinidad e Tobago	Dollaro Trinidad e Tobago	166	TDD	5,44300	355,770
Tunisia	Dinaro tunisino	80	TND	1,29284	1.497,710
Turchia	Lira turca *	10	TRL	1.350,363	0,001
Turkmenistan	Manat Turkmenistan	228	TMM	4.619,21	0,419
Ucraina	Hryvnia	241	UAH	4,69731	412,260
Uganda	Scellino ugandese	126	UGX	1.535,45	1,261
Ungheria	Forint ungherese *	153	HUF	251,357	7,703
Uruguay	Peso uruguaiano	53	UYU	12,3805	156,408
Uzbekistan	Sum Uzbekistan	232	UZS	554,874	3,607
Vanuatu	Vatu	208	VUV	131,754	14,697
Venezuela	Bolivar	35	VEB	676,978	2,860
Vietnam	Dong	145	VND	13.368,6	0,144
Yemen, Repubblica	Rial	122	YER	150,110	12,901
Zambia	Kwacha Zambia	127	ZMK	3.331,45	0,581
Zimbabwe	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	48,8778	39,618

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia.

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2002

Il direttore centrale: BUSA

02A00706

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2002.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitigli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 31 dicembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che nel giorno 31 dicembre 2001, a seguito della chiusura degli sportelli degli uffici postali e delle banche, causata dall'adempimento di tutte le attività legate all'avvento dell'euro, l'ufficio di cui al punto 1.1, non potendo provvedere al versamento delle ingenti quantità di liquidi che si prevedeva di incassare, ha chiuso i propri sportelli al pubblico, pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari con decreto del 4 dicembre 2001, ne ha previsto la chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 8 gennaio 2002

Il direttore regionale: PALMIERI

02A00723

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 31 dicembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che nel giorno 31 dicembre 2001, a seguito della chiusura degli sportelli degli uffici postali e delle banche, causata dall'adempimento di tutte le attività legate all'avvento dell'euro, l'ufficio di cui al punto 1.1, non potendo provvedere al versamento delle ingenti quantità di liquidi che si prevedeva di incassare, ha chiuso i propri sportelli al pubblico, pertanto, la procura generale della Repubblica di Sassari ne ha previsto la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione generale in data 2 gennaio 2002, con nota protocollo n. 2.1.S/GR/mg/3/02.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 8 gennaio 2002

Il direttore regionale: PALMIERI

02A00724

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Padova, Venezia e Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Padova, Venezia e Vicenza in data 14 dicembre 2001;

1.1 È accertato il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Padova, Venezia e Vicenza nel giorno 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito della partecipazione del personale in servizio presso i suddetti uffici allo sciopero indetto per la giornata di venerdì 14 dicembre 2001, giusta comunicazioni fornite in tale senso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia, gli uffici in parola sono rimasti chiusi al pubblico.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 8 gennaio 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A00799

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle Agenzie delle entrate - uffici locali di Belluno, Venezia 1, Venezia 2 e Schio.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento delle Agenzie delle entrate - uffici locali di Belluno, Venezia 1, Venezia 2 e Schio - in data 14 dicembre 2001;

1.1 È accertato il mancato funzionamento delle Agenzie delle entrate - uffici locali di Belluno, Venezia 1, Venezia 2 e Schio - nel giorno 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito della partecipazione del personale in servizio presso i suddetti uffici allo sciopero indetto per la giornata di venerdì 14 dicembre 2001, ed unitamente alle altre assenze a vario titolo, gli uffici in parola non hanno potuto garantire la regolare erogazione dei servizi.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 8 gennaio 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A00800

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento di taluni uffici.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia:

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Enna, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Patti, dell'ufficio del registro di Milazzo, dell'ufficio del registro atti giudiziari di Catania e dell'ufficio del registro di Cefalù nel giorno 14 dicembre 2001.

2. Irregolare funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia:

2.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Palermo 2 e dell'ufficio locale di Palermo 3 nel giorno 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito dell'adesione di tutto il personale degli uffici di cui al punto 1.1 allo sciopero proclamato da alcune organizzazioni sindacali nel giorno 14 dicembre 2001, gli stessi sono rimasti chiusi per l'impossibilità di assicurare i servizi essenziali. Relativamente agli uffici di cui al punto 2.1, poiché solo una parte del personale ha aderito al suddetto sciopero, i medesimi uffici hanno potuto assicurare solo una parte dei servizi.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare le fattispecie indicate nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 10 gennaio 2002

Il direttore regionale: DI GIUGNO

02A00805

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitigli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Novara avvenuta il giorno 14 dicembre 2001, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara non ha operato al pubblico nel giorno 14 dicembre 2001. In dipendenza di quanto sopra, la Procura Generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4409/26/01 del 21 dicembre 2001, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 14 gennaio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A00801

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitigli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Asti avvenuta il giorno 14 dicembre 2001, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti non ha operato al pubblico nel giorno 14 dicembre 2001. In dipendenza di quanto sopra, la Procura Generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4260/26/01 del 17 dicembre 2001, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 14 gennaio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A00802

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitigli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Biella avvenuta il giorno 14 dicembre 2001, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella non ha operato al pubblico nel giorno 14 dicembre 2001. In dipendenza di quanto sopra, la Procura Generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4374/26/01 del 19 dicembre 2001, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 14 gennaio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A00803

DECRETO 18 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e delle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Decreta:

1) l'accertato mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli in data 14 dicembre 2001, come da nota del 18 dicembre 2001 prot. n. 65/2001 della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.

Motivazioni.

La disposizione dei cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 14 dicembre 2001 a seguito dello sciopero del pubblico impiego, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, non ha aperto gli sportelli al pubblico; pertanto la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha preso atto della anticipata chiusura degli sportelli a causa dello sciopero, e ne ha dato comunicazione a questa direzione regionale con nota prot. n. 65/2001 del 18 dicembre 2001.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 gennaio 2002

Il direttore regionale: ABATINO

02A00955

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pordenone.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO
E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota prot. n. 211647 del 15 dicembre 2001 del direttore dell'ufficio provinciale di Pordenone, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio medesimo per il giorno 14 dicembre 2001;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pordenone (compreso il settore conservatoria) è dipeso dalla massiccia partecipazione del personale allo sciopero generale del pubblico impiego indetto il 14 dicembre 2001;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Friuli-Venezia Giulia, con nota datata 4 gennaio 2002 prot. n. 55;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pordenone per il giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 14 gennaio 2002

Il direttore compartimentale: CIERI

02A00787

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Schio - Servizio di pubblicità immobiliare, dell'ufficio provinciale di Vicenza.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO
E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota prot. n. 1563087/01 del 14 dicembre 2001 del direttore dell'ufficio provinciale di Vicenza, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Schio - Servizio di pubblicità immobiliare, del medesimo ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento della sezione staccata di Schio - Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Vicenza è dipeso dalla partecipazione del personale allo sciopero generale del pubblico impiego indetto il 14 dicembre 2001;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto, con nota datata 2 gennaio 2002, prot. n. 35;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della sezione staccata di Schio - Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Vicenza per il giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 14 gennaio 2002

Il direttore compartimentale: CIERI

02A00788

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 ottobre 2001.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale degli utenti. (Deliberazione n. 399/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità;

Visto il regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54 del 5 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, approvate con delibera del Consiglio n. 310 del 2 dicembre 1999;

Visto l'art. 2 del regolamento citato, il quale dispone che il Consiglio nazionale degli utenti si compone di undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerato che, in data 29 giugno 2001, è deceduto il prof. Ettore Gallo, componente del Consiglio nazionale degli utenti, il quale era stato nominato dall'Autorità, con delibera del 21 marzo 2000, fra gli esperti designati dal Centro studi per l'evoluzione umana e *ius primi viri*;

Vista la decisione assunta dal Consiglio nella riunione dell'11 aprile 2001;

Vista la richiesta di proporre una nuova terna inoltrata, in data 10 agosto 2001, alla predetta associazione;

Viste le designazioni anzidette ed i *curricula* degli esperti, trasmessi dal Centro studi per l'evoluzione Umana e *ius primi viri*, con nota del 5 ottobre 2001;

Udita la relazione del dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. È chiamato a far parte del Consiglio nazionale degli utenti l'esperto di seguito indicato:

prof. Cesare Mirabelli.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 10 ottobre 2001

Il Presidente: CHELI

02A00529

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2001.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2002. (Deliberazione n. 472/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 19 dicembre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera del 16 giugno 1998, ed in particolare l'art. 7 riguardante la predisposizione del bilancio di previsione, i suoi contenuti e la relativa procedura di approvazione;

Visto l'art. 16, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente l'obbligo di adozione dell'euro quale moneta di conto e la redazione in euro dei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 3 giugno 1997, concernente l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare l'euro contemporaneamente dal primo gennaio 2002;

Vista la delibera del Consiglio n. 461 del 12 dicembre 2001 di approvazione del documento di programmazione triennale;

Vista la struttura del modello di bilancio ed i relativi stanziamenti iscritti nei rispettivi titoli e corrispondenti capitoli delle entrate e delle uscite opportunamente riclassificati per esigenze informatiche, in termini finanziari di competenza e cassa;

Vista la relazione illustrativa dell'ufficio al bilancio di previsione del 2002;

Udita la relazione del commissario incaricato avv. Alessandro Luciano;

Delibera:

Art. 1.

1. È approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2002, nei valori riportati nell'elaborato contabile nei termini finanziari di competenza e cassa, nonché gli allegati 1 e 2, rispettivamente, riferiti ai capp. 1081072 e 1081073 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2. Il presidente e, nell'ambito delle proprie competenze, il direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie ed il responsabile del settore bilancio e contabilità delle entrate, provvedono agli atti ed alle iniziative per l'esecuzione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 dicembre 2001

Il Presidente: CHELI

ALLEGATO 1

Capitolo 1.08.1072 (ex 1029)	Stanziamento 2002	
	Lire	Euro
Totale Staff Consiglio	245.891.212	126.992
Segreteria Generale	306.527.960	158.308
D.R.U.F.	366.800.557	189.437
Serv. Relazioni Istituzionali	30.561.961	15.784
Serv. Relazioni Comunitarie	6.558.197	3.387
Ufficio Stampa e comunicazioni	36.115.387	18.652
Servizio Documentazione e Pub.	9.613.621	4.965
Dipartimento Regolamentazione	18.603.736	9.608
Dipart. Vigilanza e Controllo	101.905.538	52.630
Dipart. Garanzie e Contenzioso	70.442.050	36.380
Servizio Tecnologie	0	0
Serv. Analisi Economiche	14.330.068	7.401
Servizio Affari Giuridici	42.743.416	22.075
Autisti	251.232.997	129.751
Totale Dipartimenti e Servizi	1.255.435.488	648.378
TOTALE GENERALE	1.501.326.700	775.371

ALLEGATO 2

Capitolo 1.08.1073 (ex 1030)	Stanziamento 2002	
	Lire	Euro
Segreteria Generale	135.000.000	69.722
D.R.U.F.	335.000.000	173.013
Serv. Relazioni Istituzionali	25.000.000	12.911
Serv. Relazioni Comunitarie	75.000.000	38.734
Ufficio Stampa e comunicazioni	60.000.000	30.987
Servizio Documentazione e Pub.	60.000.000	30.987
Dipartimento Regolamentazione	230.000.000	118.785
Dipart. Vigilanza e Controllo	230.000.000	118.785
Dipart. Garanzie e Contenzioso	140.000.000	72.304
Servizio Tecnologie	60.000.000	30.987
Serv. Analisi Economiche	130.000.000	67.139
Servizio Affari Giuridici	120.000.000	61.975
TOTALE	1.600.000.000	826.331

Bilancio di Previsione 2002- Entrate

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizio precedente	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti	Previsioni di cassa esercizio in corso
			Avanzo di amministrazione presunto					6.807.319	
			Fondo di cassa presunto al 31.12.2001						20.563.609
I			**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
	I		**Trasferimenti da parte dello Stato**						
		1011101	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 31 Luglio 1997, n.249, art.6 punto a)		25.822.845		516.457	25.306.388	25.306.388
		1011103	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 14 Novembre 1995 n.481 art.2 comma 38 lettera b e legge 31 Luglio 1997, n.249, art.6 punto b)	5.164.570	10.329.138	1.457.111		11.786.249	16.950.819
			Totale categoria I	5.164.570	36.151.983	1.457.111	516.457	37.092.637	42.257.207
			TOTALE TITOLO I	5.164.570	36.151.983	1.457.111	516.457	37.092.637	42.257.207
II			**ALTRE ENTRATE**						
	I		**Vendita di beni e servizi**						
		2012201	Recuperi, rimborsi e proventi diversi		57.136		57.136		
		2012202	Corrispettivi per i servizi resi dall'Autorità (legge 249 del 31 Luglio 1997 art.6 comma 2)	206.580	258.228		154.938	103.290	309.870
		2012204	Vendita di beni						
			Totale categoria I	206.580	315.364	0	212.074	103.290	309.870
	II								
			Totale categoria II						

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizio precedente	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti	Previsioni di cassa esercizio in corso
	III		**Redditi Patrimoniali**						
		2032210	Interessi attivi	0	774.681	154.939		929.620	929.620
			Totale categoria III	0	774.681	154.939	0	929.620	929.620
			Totale categoria I	206.580	315.364	0	212.074	103.290	309.870
			Totale categoria II	0	0	0	0	0	0
			Totale categoria III	0	774.681	154.939	0	929.620	929.620
			TOTALE TITOLO II	206.580	1.090.045	154.939	212.074	1.032.910	1.239.490
III			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
	I		**Alienazione dei beni patrimoniali**						
			Totale categoria I	0	0	0	0	0	0
	II		**Prelievo da fondi speciali**						
			Totale categoria II						
	III		**Assunzione di mutui**						
		3033331	Operazioni finanziarie a breve termine						
		3033332	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine						

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizio precedente	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti	Previsioni di cassa esercizio in corso
		3033333	Depositi di terzi a cauzione						
			Totale categoria III	0	0	0	0	0	0
			Totale categoria I	0	0	0	0	0	0
			Totale categoria II	0	0	0	0	0	0
			Totale categoria III	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0
IV			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
	I		Partite di giro e contabilità speciali -						
		4014401	Recupero anticipazioni al cassiere	0	154.937		51.645	103.292	103.292
		4014402	Ritenute previdenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, Indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.	0	7.230.397	516.457		7.746.854	7.746.854
			Totale categoria I	0	7.385.334	516.457	51.645	7.850.146	7.850.146
			TOTALE TITOLO IV	0	7.385.334	516.457	51.645	7.850.146	7.850.146
			Riepilogo dei Titoli						

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizio precedente	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti	
						In aumento	In diminuzione		
			TOTALE TITOLO I	5.164.570	36.151.983	1.457.111	516.457	37.092.637	42.257.207
			TOTALE TITOLO II	206.580	1.090.045	154.939	212.074	1.032.910	1.239.490
			TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO IV	0	7.385.334	516.457	51.645	7.850.146	7.850.146
			TOTALE GENERALE TITOLI	5.371.150	44.627.362	2.128.507	780.176	45.975.693	51.346.843
			Utilizzo avanzo di amministrazione presunto		15.397.114			6.416.663	
			Utilizzo avanzo di cassa						14.695.168
			TOTALE GENERALE ENTRATE	5.371.150	60.024.476	2.128.507	780.176	52.392.356	66.042.011

Bilancio di previsione 2002 - Uscite

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza - Variazioni in aumento	Previsioni di competenza - Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti	Previsioni di cassa esercizio in corso
I			**SPESE CORRENTI**						
	I		**1) Compensi ed oneri diversi per gli organi istituzionali**						
		1011001	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità		2.287.900			2.287.900	2.287.900
		1011002	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità		90.896		12.396	78.500	78.500
		1011004	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)		64.041		4.771	59.270	59.270
			Totale categoria I	0	2.442.837	0	17.167	2.425.670	2.425.670
	II		**2) Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Presidente e del Consiglio**						
		1021007	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni di competenza dell'Autorità	33.570	129.114		29.114	100.000	133.570
		1021009	Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi, di competenza dell'Autorità	425.320	655.900		205.900	450.000	875.320
		1021010	Altre spese dirette di funzionamento per l'attività degli Organi Collegiali e del proprio staff	464	825.331		191.331	635.000	635.464
			Totale categoria II	459.354	1.611.346	0	426.346	1.185.000	1.644.354
	III		**3) Segreteria Generale**						

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti	Previsioni di cassa esercizio in corso
			Spese di funzionamento						
		1031014	Spese per le attività referenti dell'Autorità al Parlamento ed agli altri	5.165	41.317		1.317	40.000	45.165
			Organi Costituzionali						
		1031015	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	2.341	72.820	32.180		105.000	107.341
		1031016	Spese di gestione della Segreteria Generale inerenti alle	8.243	20.658		19.658	1.000	9.243
			informazioni ed a quelle dell'organizzazione del Bollettino Ufficiale e						
			l'acquisto di libri e pubblicazioni specializzate						
		1031017	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello		5.165		3.165	2.000	2.000
		1031018	Spese per il funzionamento del Comitato Etico	32.761	173.013		70.013	103.000	135.761
		1031019	Spese per l'attuazione di specifici programmi di attività, e relativi	162.545	77.469	17.531		95.000	257.545
			compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e ricerche, per						
			consulenze su specifici temi e problemi riguardanti il funzionamento						
			della Segreteria Generale						
		1031020	Spese per i rapporti con l'Avvocatura dello Stato, uffici legali e		5.165		165	5.000	5.000
			coordinamento servizi Autorità						
		1031021	Spese per il funzionamento della Commissione di Garanzia		103.291		291	103.000	103.000
		1031022	Altre spese dirette di funzionamento		36.152		6.152	30.000	30.000
			Totale categoria III	211.055	535.049	49.711	100.760	484.000	695.055
	IV		4) Servizio Relazioni Istituzionali						
			Spese di funzionamento						
		1041028	Spese per convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro,	26.037	30.987		30.987	0	26.037

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti	
						In aumento	In diminuzione		
			per il funzionamento del Servizio						
		1041029	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi					30.000	30.000
		1041030	Oneri di funzionamento del Consiglio Nazionale degli Utenti	41.317	299.545		89.545	210.000	251.317
		1041031	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello	516	30.987		28.987	2.000	2.516
		1041032	Spese di organizzazione e funzionamento dei Comitati Regionali per		25.823		823	25.000	25.000
			le Comunicazioni						
		1041034	Acquisto di libri e riviste specializzate		2.582		2.582	0	0
		1041035	Spese per i rapporti con gli Organi Costituzionali, con le Pubbliche	40.145	29.955	73.335		103.290	143.435
			Amministrazioni e con le altre Autorità.						
		1041036	Altre spese dirette di funzionamento		2.582		1.582	1.000	1.000
			Totale categoria IV	108.015	422.462	73.335	154.507	371.290	479.305
	V		**5) Servizio Relazioni Comunitarie e Internazionali**						
			Spese di funzionamento						
		1051040	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi					0	0
		1051041	Oneri per l'attività concernente le relazioni con le Autorità e le	15.494	51.646		21.646	30.000	45.494
			Amministrazioni degli Stati Esteri ed organizzazioni Comunitarie ed						
			Internazionali						
		1051042	Spese per gruppi di studio, di lavoro, commissioni, audizioni,	2.582	20.658		10.658	10.000	12.582
			convenzioni e traduzioni						
		1051043	Acquisto di libri e riviste specializzate		2.066		2.066	0	0
		1051044	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello		5.165		3.165	2.000	2.000
		1051045	Altre spese dirette di funzionamento		1.549		549	1.000	1.000

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti	
						In aumento	In diminuzione		
			Totale categoria V	18.076	81.084	0	38.084	43.000	61.076
	VI		6) Ufficio Stampa e Comunicazioni						
			Spese di funzionamento						
		1061048	Spese per organizzazione di Conferenze stampa, gestione diffusione informazioni, forum, tavole rotonde, dibattiti, audizioni, ecc.	180.471	261.121		2.901	258.220	438.691
		1061050	Spese per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale dell'Autorità e progettazione e aggiornamento sito INTERNET	12.705	39.767		7	39.760	52.465
		1061052	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per consulenze, gruppi di lavoro e di studio	33.883	61.975	31.725		93.700	127.583
		1061054	Altre spese dirette di funzionamento	2.582	2.066		1.066	1.000	3.582
		1061055	Acquisto di libri e riviste specializzate	3.099	2.066		2.066	0	3.099
		1061056	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi		34.603		29.103	5.500	5.500
		1061057	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello	516	5.165		3.165	2.000	2.516
			Totale categoria VI	233.256	406.761	31.725	38.307	400.180	633.436
	VII		7) Servizio Documentazione e Pubblicazioni						
			Spese di funzionamento						
		1071059	Acquisto di attrezzature proprie del Servizio		2.582		2	2.580	2.580
		1071060	Spese per gruppi di lavoro e consulenze finalizzati ai progetti e pubblicazioni del Servizio	26.339	5.165		5.165	0	26.339
		1071061	Spese per acquisto di prodotti editoriali destinati alla biblioteca dell'Autorità ed al centro documentazione	60.120	285.601		79.021	206.580	266.700
		1071063	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	24.790	128.081		14.981	113.100	137.890
		1071064	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello		5.165		3.165	2.000	2.000

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti	
						In aumento	In diminuzione		
		1071065	Altre spese dirette di funzionamento		1.549		549	1.000	1.000
			Totale categoria VII	111.249	428.143	0	102.883	325.260	436.509
	VIII		8) Dipartimento delle risorse umane e finanziarie						
			8.1) Spese di funzionamento						
			Personale in attività di servizio						
		1081069	Stipendi retribuzioni ed altre indennità al personale		14.093.076	1.952.924		16.046.000	16.046.000
		1081070	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità		3.405.517	571.483		3.977.000	3.977.000
		1081071	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)		1.213.674	241.326		1.455.000	1.455.000
		1081072	Compensi per lavoro straordinario al personale		1.136.205		360.850	775.355	775.355
		1081073	Rimborso spese e trattamento di missione al personale		1.910.891		1.084.560	826.331	826.331
		1081074	Oneri per la costituzione del fondo per il Premio annuale individuale		1.001.926	290.074		1.292.000	1.292.000
		1081075	Spese per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi		103.291		26.291	77.000	77.000
			8.2) Personale in quiescenza						
		1081077	Liquidazione indennità di fine rapporto		103.291	310.709		414.000	414.000
		1081078	Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensione						
		1081079	Accantonamento assegni integrativi pensioni						
			8.3) Acquisto di beni e servizi						
		1081081	Spese per i servizi resi all'Autorità (da soggetti di Amministrazioni	258.228	5.121.703		4.915.703	206.000	464.228
			Pubbliche, ex legge 249/97;da soggetti delle Amministrazioni						
			Pubbliche e da altri soggetti di organismi privati)						

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti	
						In aumento	In diminuzione		
		1081082	Spese di funzionamento per attività prep. di confertenze di servizi		25.823		823	25.000	25.000
			e seminari, rapporti con i Comitati Regionali per le Comunicazioni						
		1081084	Spese per l'attuazione per programmi di attività, compresi gli oneri	58.286	61.975	18.025		80.000	138.286
			per Collegi, Comitati e Commissioni per il funzionamento						
			del Dipartimento						
		1081085	Spese per l'attuazione per programmi di attività, compresi gli oneri per	147.191	347.059		237.059	110.000	257.191
			compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca, per						
			consulenze su specifici temi e problemi riguardanti il funzionamento						
			del Dipartimento						
		1081086	Canoni di locazione , oneri condominiali e servizi		4.789.105		321.105	4.468.000	4.468.000
		1081087	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento	148.084	528.335	90.665		619.000	767.084
			dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici,						
			di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle						
			macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi.						
			Assistenza tecnica per i sistemi informatici						
		1081088	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di	58.636	542.280		26.280	516.000	574.636
			materiale tecnico ed informatico						
		1081089	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici; libri e pubblicazioni	4.797	185.924		82.924	103.000	107.797
			specializzate del dipartimento; rilegature; spese per inserzioni,						
			pubblicazioni e pubblicità						
		1081090	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	160.043	413.166		166	413.000	573.043
		1081091	Spese per canone fornitura energia elettrica, spese per la pulizia	68.520	775.718	324.282		1.100.000	1.168.520
			dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento						
			rifiuti solidi urbani						
		1081092	Spese telefoniche, telegrafiche, postali e canoni radiotelevisivi	66.257	619.748	291.252		911.000	977.257
		1081093	Spese casuali		3.615		1.115	2.500	2.500
		1081094	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello		8.263		4.263	4.000	4.000
		1081095	Spese per l'aggiornamento e la partecipazione a corsi indetti da	56.294	103.291		291	103.000	159.294
			Enti e organismi vari						

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti	Previsioni di cassa esercizio in corso
		1081096	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,		15.494		494	15.000	15.000
			mostre ed altre manifestazioni del personale delle strutture operative						
		1081097	Vigilanza locali, portierato e custodia	103.291	723.040		373.040	350.000	453.291
		1081098	Premi di assicurazioni diverse	104.841	320.203		203	320.000	424.841
		1081099	Acquisto di vestiario e divise		20.658		10.358	10.300	10.300
		1081100	Spese per interconnettività ed interoperabilità	27.800	154.937	123.063		278.000	305.800
		1081101	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	516	15.494		4	15.490	16.006
		1081102	Restituzioni e rimborsi diversi	100	2.582	101.418		104.000	104.100
		1081103	Spese per il Sistema Informativo Amm.vo dell'Autorità e per il CED	51.646	180.760		101.760	79.000	130.646
			Totale categoria VIII	1.314.530	37.927.045	4.315.220	7.547.289	34.694.976	36.009.506
	IX		9) Dipartimento Regolamentazione						
			Spese di funzionamento						
		1091106	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	20.658	108.456		108.456	0	20.658
		1091107	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello	499	5.165		3.165	2.000	2.499
		1091108	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per	2.361.241	2.567.824		2.217.824	350.000	2.711.241
			convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro ed						
			audizioni di competenza del Dipartimento						
		1091109	Acquisto di libri e riviste specializzate		2.582		2.582	0	0
		1091110	Spese per servizi resi dagli organi del Ministero delle Comunicazioni	1.818	41.317		41.317	0	1.818
			e per il coordinamento con altri Ministeri						
		1091111	Altre spese dirette di funzionamento		2.582		1.582	1.000	1.000

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti	
						In aumento	In diminuzione		
			Totale categoria IX	2.384.216	2.727.925	0	2.374.925	353.000	2.737.216
	X		10) Dipartimento Vigilanza e Controllo						
			Spese di funzionamento						
		1101113	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi		38.218	97.817		136.035	136.035
		1101114	Spese per l'organizzazione del forum permanente per la Comunicazione e la Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano		5.165		165	5.000	5.000
		1101115	Spese per la costituzione del Registro Unico, comprese le collaborazioni a progetto		568.103		351.103	217.000	217.000
		1101116	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro, di competenza del Dipartimento	210.053	309.874		209.874	100.000	310.053
		1101117	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello		5.165		3.165	2.000	2.000
		1101118	Spese per monitoraggio delle trasmissioni televisive e per il controllo degli indici di ascolto	1.261.807	2.656.138		1.394.228	1.261.910	2.523.717
		1101119	Spese per servizi resi dagli organi del Ministero delle Comunicazioni e per il coordinamento con altri Ministeri ed organismi regionali	2.582	20.658		20.658	0	2.582
		1101120	Altre spese dirette di funzionamento		2.066		1.066	1.000	1.000
		1101121	Spese di aggiornamento de personale del Dipartimento, comprese le forze di Polizia e della Guardia di Finanza					0	0
		1101122	Acquisto di libri e riviste specializzate	258	2.582		2.582	0	258
		1101123	Oneri funzionamento Unità antipirateria informatica ed audiovisiva		0	100.000		100.000	100.000
			Totale categoria X	1.474.700	3.607.968	197.817	1.982.840	1.822.945	3.297.645

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti	Previsioni di cassa esercizio in corso
	XI		11) Dipartimento Garanzie e Contenzioso						
			Spese di funzionamento						
		1111124	Spese per l'attività istruttoria su reclami, controversie, ricorsi, sanzioni ed attività ispettive.	1.549	12.911	37.089		50.000	51.549
		1111125	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	2.582	128.081	21.919		150.000	152.582
		1111126	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi, ricerche, documentazione, consulenze, gruppi di lavoro, di competenza del Dipartimento	101.173	121.367	108.633		230.000	331.173
		1111127	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello		5.165		3.165	2.000	2.000
		1111128	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, comprese quelle per convenzioni ed attività di pubblicità e diffusione e conoscenza sui servizi e trasparenza del mercato	10.329	15.494		15.494	0	10.329
		1111129	Acquisto di libri e riviste specializzate	1.733	2.582		2.582	0	1.733
		1111130	Altre spese dirette di funzionamento	590	2.582		1.582	1.000	1.590
			Totale categoria XI	117.956	288.183	167.640	22.823	433.000	550.956
	XII		12) Servizio Tecnologie						
			Spese di funzionamento						
		1121133	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	46.998	108.972		108.972	0	46.998
		1121134	Acquisto di libri e pubblicazioni specializzate		2.582		2.582	0	0
		1121135	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello		5.165		3.165	2.000	2.000
		1121136	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro, di competenza del Servizio	10.329	20.658	99.342		120.000	130.329

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti	Previsioni di cassa esercizio in corso
		1121137	Spese per programmi e ricerche nazionali ed estere in coordinamento	2.582	15.494		15.494	0	2.582
			con i Servizi Analisi Economiche ed Affari Giuridici						
		1121138	Altre spese dirette di funzionamento	258	2.066		1.066	1.000	1.258
			Totale categoria XII	60.167	154.937	99.342	131.279	123.000	183.167
	XIII		13) Servizio Analisi Economiche e di Mercato						
			Spese di funzionamento						
		1131140	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	20.658	38.734		38.734	0	20.658
		1131141	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello		5.165		3.165	2.000	2.000
		1131142	Acquisto di libri e pubblicazioni specializzate	292	5.165		5.165	0	292
		1131143	Spese per programmi di ricerche e di collaborazione con esperti e	274.135	159.069		49.069	110.000	384.135
			istituti di ricerca nazionali ed esteri						
		1131144	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per	173.174	260.811		260.811	0	173.174
			convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro, di						
			competenza del Servizio						
		1131145	Altre spese dirette di funzionamento	6.197	2.582		1.582	1.000	7.197
			Totale categoria XIII	474.456	471.525	0	358.525	113.000	587.456
	XIV		14) Servizio Affari Giuridici e Comunitari						
			Spese di funzionamento						

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti	
						In aumento	In diminuzione		
		1141147	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	20.658	185.924		185.924	0	20.658
		1141148	Spese del Responsabile dell'unità organizzativa di 1° livello		5.165		3.165	2.000	2.000
		1141149	Spese per programmi di ricerche e di collaborazione con esperti e	137.433	25.823	91.177		117.000	254.433
			istituti di ricerca nazionali ed esteri						
		1141150	Acquisto di libri e pubblicazioni specializzate	16.286	10.329		10.329	0	16.286
		1141151	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per	110.753	51.646		51.646	0	110.753
			convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro,						
			di competenza del Servizio						
		1141152	Altre spese dirette di funzionamento	1.374	2.582	418		3.000	4.374
			Totale categoria XIV	286.504	281.469	91.595	251.064	122.000	408.504
	XV		15) Controllo Interno						
			Spese di funzionamento						
		1151156	Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica						
			dei risultati						
		1151158	Spese per esperti, gruppi di lavoro, commissioni, ecc.			110.000		110.000	110.000
		1151159	Acquisto di libri e pubblicazioni specializzate						
		1151160	Altre spese dirette di funzionamento						
			Totale categoria XV	0	0	110.000	0	110.000	110.000
	XVI		Trasferimenti						

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti	
						In aumento	In diminuzione		
			Totale categoria XVI	0	0	0	0	0	0
	XVII		Somme non attribuibili						
		1171190	Fondo di riserva		258.228	406.661		664.889	
			Totale categoria XVII	0	258.228	406.661	0	664.889	0
			Totale categoria I	0	2.442.837	0	12.396	2.425.670	2.425.670
			Totale categoria II	459.354	1.611.346	0	426.346	1.185.000	1.644.354
			Totale categoria III	211.055	535.049	49.711	100.760	484.000	695.055
			Totale categoria IV	108.015	422.462	73.335	154.507	371.290	479.305
			Totale categoria V	18.076	81.084	0	38.084	43.000	61.076
			Totale categoria VI	233.256	406.761	31.725	38.307	400.180	633.436
			Totale categoria VII	111.249	428.143	0	102.883	325.260	436.509
			Totale categoria VIII	1.314.530	37.927.045	4.315.220	7.547.289	34.694.976	36.009.506
			Totale categoria IX	2.384.216	2.727.925	0	2.374.925	353.000	2.737.216
			Totale categoria X	1.474.700	3.607.968	197.817	1.982.840	1.822.945	3.297.645
			Totale categoria XI	117.956	288.183	167.640	22.823	433.000	550.956
			Totale categoria XII	60.167	154.937	99.342	131.279	123.000	183.167
			Totale categoria XIII	474.456	471.525	0	358.525	113.000	587.456
			Totale categoria XIV	286.504	281.469	91.595	251.064	122.000	408.504
			Totale categoria XV	0	0	110.000	0	110.000	110.000
			Totale categoria XVI	0	0	0	0	0	0

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti	
						In aumento	In diminuzione		
			Totale categoria XVII	0	258.228	406.661	0	664.889	0
			TOTALE TITOLO I	7.253.534	51.644.963	5.543.046	13.542.028	43.671.210	50.259.855
II			SPESE IN CONTO CAPITALE						
	I		Costituzione di fondi						
		2012200	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza						
			Totale categoria I	0	0	0	0	0	0
	II		Beni immobili, mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
		2022205	Spese per la ricerca e l'aggiornamento professionale	6.629.438					3.977.667
		2022210	Oneri straordinari per lavori di ristrutturazione e per la sicurezza dei luoghi di lavoro per le sedi di Napoli, Roma, U.E. e Comitati Regionali delle Comunicazioni	2.693.303					1.615.982

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti	
						In aumento	In diminuzione		
		2022211	Spese per investimenti in informatica e beni mobili per il	2.166.234					1.299.741
			funzionamento dell'Autorità						
			sviluppo organizzativo						
		2022217	Spese per manutenzioni straordinarie ed interventi vari per gli	2.582	25.823		823	25.000	25.582
			automezzi ed altri beni mobili						
		2022218	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre						
			pubblicazioni per la Biblioteca						
		2022219	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti, software, ecc)	97.313	356.355		355	356.000	453.313
		2022220	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine d'ufficio in	69.722	612.001		122.001	490.000	559.722
			generale ed apparecchiature tecnico scientifiche ed elettroniche						
			Totale categoria II	11.658.592	994.180	0	123.180	871.000	7.932.007
	III		Accantonamenti						
		2032221	Fondo speciale per la ricerca e l'aggiornamento professionale						
		2032222	Fondo speciale per il progetto per le infrastrutture tecniche, logistiche						
			e di sicurezza riguardanti le sedi di Napoli, Roma, U.E. e						
			Comitati Regionali delle Comunicazioni						
		2032226	Fondo speciale per investimenti in informatica e beni mobili per il						
			funzionamento dell'Autorità						
			Totale categoria III	0	0	0	0	0	0
			Totale categoria I	0	0	0	0	0	0
			Totale categoria II	11.658.592	994.180		123.180	871.000	7.932.007
			Totale categoria III	0	0	0	0	0	0

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti	Previsioni di cassa esercizio in corso
			TOTALE TITOLO II	11.658.592	994.180	0	123.180	871.000	7.932.007
III			SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
	I		Rimborso di mutui						
		3013301	Rimborso di finanziamenti a breve termine						
		3013302	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine						
		3013303	Depositi a cauzione presso terzi e fideiussioni						
			Totale categoria I	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0
IV			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
	I		Partite di giro e contabilità speciali						
		4014401	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione		154.937		51.645	103.292	103.292
		4014402	Versamento ritenute previdenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale.		7.230.397	516.457		7.746.854	7.746.854
			Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari						3

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti	
						In aumento	In diminuzione		
			prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi.						
			Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi						
			Totale categoria I	0	7.385.334	516.457	51.645	7.850.146	7.850.149
			TOTALE TITOLO IV	0	7.385.334	516.457	51.645	7.850.146	7.850.149
			Riepilogo dei titoli						
			TOTALE TITOLO I	7.253.534	51.644.963	5.543.046	13.542.028	43.671.210	50.259.855
			TOTALE TITOLO II	11.658.592	994.180	0	123.180	871.000	7.932.007
			TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO IV	0	7.385.334	516.457	51.645	7.850.146	7.850.149
			TOTALE GENERALE TITOLI	18.912.126	60.024.476	6.059.503	13.716.852	52.392.356	66.042.011

Bilancio di previsione 2002 - Riepilogo generale

		Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Somme risultanti previsioni di competenza	Previsioni di cassa esercizio in corso
ENTRATE	Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2001		15.397.114	6.416.663	
	Utilizzo fondo di cassa presunto al 31.12.2001				14.695.168
	Totale Entrate (Titoli I° - II° - III°)	5.371.150	37.242.028	38.125.547	43.496.697
	Totale Entrate al netto delle partite di giro	5.371.150	37.242.028	38.125.547	58.191.865
	Titolo IV (Partite di giro)	0	7.385.334	7.850.146	7.850.146
	TOTALE GENERALE ENTRATE	5.371.150	60.024.476	52.392.356	66.042.011
USCITE	Totale Uscite (Titoli I° - II° - III°)	18.912.126	52.639.142	44.542.210	58.191.862
	Totale Uscite al netto delle partite di giro	18.912.126	52.639.142	44.542.210	58.191.862
	Titolo IV^ (Partite di giro)	0	7.385.334	7.850.146	7.850.149
	TOTALE GENERALE USCITE	18.912.126	60.024.476	52.392.356	66.042.011
	Avanzo o disavanzo di competenza		0	0	
	Avanzo di cassa presunto				0

02A00909

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2001.

Approvazione delle modifiche ed integrazioni al piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato - P.S.T. ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni. (Deliberazione n. 99).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto l'art. 17, comma VI-*bis*, della predetta legge che prevede l'adozione da parte del Comitato istituzionale delle misure di salvaguardia;

Visto l'art. 1, comma I-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, che prevede l'approvazione entro il 31 ottobre 1999, di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato nonché l'adozione delle misure di salvaguardia, con il contenuto di cui al comma VI-*bis* dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, oltre che con i contenuti di cui alla lettera *d)*, comma III, del medesimo articolo 17;

Vista la propria delibera n. 85 del 29 ottobre 1999 con la quale è stato approvato il piano straordinario di cui sopra;

Visto l'art. 4 della normativa di attuazione ed in particolare il comma 1 ed il comma 2, ai sensi dei quali si può procedere ad integrazioni e modifiche al piano, nonché il comma 3 per quanto riguarda le procedure successive all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza;

Considerate le proposte tecniche della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino del Tevere circa la riperimetrazione di zone a rischio idrogeologico già inserite nella perimetrazione del P.S.T., inerente al fosso di Pratolungo in comune di Roma ed al fosso di Vallerano in comune di Roma, ciò a seguito di valutazioni di dettaglio circa la situazione di opere idrauliche esistenti e circa la situazione altimetrica;

Considerata l'opportunità generale di procedere ad una modifica della norme del P.S.T. in relazione alla specifica questione della riperimetrazione e riclassificazione del grado di rischio in conseguenza della realizzazione delle opere per la messa in sicurezza delle aree a rischio, secondo quanto allo stato attuale previsto dall'art. 4, comma 3 delle norme di attuazione del P.S.T.;

Visto il parere favorevole del comitato tecnico espresso nella seduta del 16 ottobre 2001 circa la proposta tecnica della riperimetrazione delle aree a rischio del fosso di Pratolungo e del fosso di Vallerano;

Visto il parere favorevole del comitato tecnico espresso nelle sedute del 6 e del 13 novembre 2001 circa le integrazioni e/o modifiche del testo dell'art. 4, comma 3 della normativa d'attuazione del P.S.T.;

Considerata la proposta ulteriore avanzata dalla regione Umbria in data 17 u.s. circa la possibilità di procedere a riperimetrazione con procedura semplificata delle zone a rischio anche a seguito di approfondimenti conoscitivi;

Udita la relazione del segretario generale in merito alla questione;

Considerate le disposizioni normative in premessa richiamate;

Delibera:

Art. 1.

Sono approvate ai sensi dell'articolo 1, comma I-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni e dell'art. 4, commi 1 e 2 della normativa di attuazione, le modifiche ed integrazioni allo stesso piano straordinario P.S.T. diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (PST), le parti che costituiscono detto piano sono integrate o modificate nel seguente modo:

I) nell'allegato cartografico A del Piano, tavola 12 - area 7.4 sono modificate le aree perimetrate inerente al fosso di Pratolungo - Comune di Roma così come da cartografia allegata;

II) nell'allegato cartografico A del Piano, tavola 4.1 - area 2.0 sono modificate le aree perimetrate inerenti al fosso di Vallerano - Comune di Roma è sostituita così come da cartografia allegata;

Alle suddette aree, così come perimetrate negli allegati cartografici, si applicano le disposizioni del piano straordinario contenute nelle norme di attuazione.

Art. 2.

È approvata la modifica all'art. 4, comma 3 della normativa di attuazione del piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato - P.S.T., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1999, detto comma 3 è sostituito integralmente come di seguito riportato:

«Nel caso di avvenuta realizzazione delle opere di messa in sicurezza ai sensi del comma *e)* dell'art. 7 e del comma *e)* dell'art. 5 del presente Piano, nonché di aggiornamenti di studi condotti dall'A.B.T. o dagli Enti locali in coerenza con le metodologie ed i criteri tecnici contenuti nella proposta tecnica del Piano di Bacino di assetto idrogeologico, il segretario generale dell'Autorità di bacino del Tevere emana apposito decreto con il quale viene riperimetrata l'area a rischio oggetto dell'intervento di messa in sicurezza o di studio, ciò per le limitazioni di cui agli articoli 7 e 5.

Ai fini dell'emanazione del decreto di cui sopra è necessario, nel caso di esecuzione di opere e secondo la

loro tipologia il parere dell'autorità idraulica competente o dell'autorità competente alla tutela del vincolo idrogeologico, sulla base del certificato di collaudo dell'opera».

Art. 3.

Ai fini di quanto previsto dalla modifica dell'art. 4. comma 3 di cui sopra il Segretario generale viene delegato ad emanare appositi decreti e a darne adeguata pubblicità.

Art. 4.

Delle suddette approvazioni e conseguenti modifiche delle perimetrazioni delle zone a rischio viene data immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 18 dicembre 2001

Il presidente
Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il segretario generale
GRAPPELLI

02A00654

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 gennaio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8767
Yen giapponese	117,95
Corona danese	7,4299
Lira Sterlina	0,61690
Corona svedese	9,2355
Franco svizzero	1,4687
Corona islandese	90,15
Corona norvegese	7,8760
Lev bulgaro	1,9517
Lira cipriota	0,57600
Corona ceca	32,032
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,50
Litas lituano	3,5064
Lat lettone	0,5619
Lira maltese	0,4001
Zloty polacco	3,6193
Leu romeno	27874
Tallero sloveno	220,5543
Corona slovacca	42,225
Lira turca	1186000
Dollaro australiano	1,6976
Dollaro canadese	1,4030
Dollaro di Hong Kong	6,8378
Dollaro neozelandese	2,0626
Dollaro di Singapore	1,6133
Won sudcoreano	1162,07
Rand sudafricano	9,9768

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A01013

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di dicembre 2001, che si pubblicano ai sensi dell'art. 8l della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2000 e 2001 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell' anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2000	Dicembre	113,4	2,7	4,9
	Media	*112,1*		
2001	Gennaio	113,9	3,1	5,3
	Febbraio	114,3	3,0	5,4
	Marzo	114,4	2,8	5,3
	Aprile	114,8	3,1	5,3
	Maggio	115,1	3,0	5,4
	Giugno	115,3	2,9	5,6
	Luglio	115,3	2,7	5,4
	Agosto	115,3	2,7	5,4
	Settembre	115,4	2,6	5,2
	Ottobre	115,7	2,6	5,3
	Novembre	115,9	2,3	5,1
	Dicembre	116,0	2,3	5,1
	Media	*115,1*		

02A00700

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 8l della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1977 è risultato pari a 114,9 (centoquattordicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 128,6 (centoventottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 186,5 (centoottantaseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 219,8 (duecentodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 255,6 (duecentocinquantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 288,2 (duecentoottantottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 313,6 (trecentotredicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 340,5 (trecentoquarantavirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 213,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 355,3 (trecentocinquantacinquevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 226,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 373,3 (trecentosettantatrevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 243,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 393,8 (trecentonovantatrevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 262,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 419,4 (quattrocentodiciannovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 285,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 446,2 (quattrocentoquarantaseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 473,2 (quattrocentosettantatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 334,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 495,6 (quattrocentonovantacinquevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 355,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 515,4 (cinquecentoquindicivirgolaquatto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 373,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 536,3 (cinquecentotrentaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 392,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 567,5 (cinquecentosessantasettevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 421,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 581,9 (cinquecentoottantunovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 434,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 590,8 (cinquecentonovantavirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 443,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 599,8 (cinquecentonovantanovevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 451,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 612,5 (seicentododicivirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 463,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 629,1 (seicentoventinovevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 478,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 643,6 (seicentoquarantatrevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 491,5.

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 111,9 (centoundicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 134,0 (centotrentaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 162,2 (centosessantaduevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 222,4 (duecentoventiduevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 250,8 (duecentocinquantavirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 296,3 (duecentonovantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 172,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 309,1 (trecentonovevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locanione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 184,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 324,9 (trecentoventiquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 198,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 342,6 (trecentoquarantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 215,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 364,9 (trecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 235,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 388,2 (trecentottantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relative al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 256,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 411,6 (quattrocentoundicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 278,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 431,2 (quattrocentotrentunovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 296,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 448,4 (quattrocentoquarantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 312,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 466,6 (quattrocentosessantaseivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 493,7 (quattrocentonovantatrevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 353,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 506,3 (cinquecentoseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 365,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 514,0 (cinquecentoquattordicivirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo, al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 372,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 521,8 (cinquecentoventunovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 379,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 532,9 (cinquecentotrentaduevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 389,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 547,4 (cinquecentoquarantasettevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 403,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 559,9 (cinquecentocinquantanovevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 414,6.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 119,8 (centodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 145,0 (centoquarantacinquevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 198,8 (centonovantottovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 224,2 (duecentoventiquattrovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 243,9 (duecentoquarantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 264,9 (duecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 276,3 (duecentosettantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 290,4 (duecentonovantavirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 167,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 306,3 (trecentoseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 181,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 326,2 (trecentoventiseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 199,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 347,0 (trecentoquarantasettevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 219,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 368,0 (trecentosessantottovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 385,5 (trecentoottantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 254,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 400,9 (quattocentovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 268,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 417,1 (quattocentodiciassettevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 283,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 441,3 (quattocentoquarantunovirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 305,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 452,6 (quattocentocinquantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 316,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 459,5 (quattocentocinquantanovevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 322,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 466,4 (quattocentosessantaseivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 476,4 (quattocentosettantaseivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 337,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 489,3 (quattocentoottantanovevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 349,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 500,5 (cinquecentovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 360,0.

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 166,0 (centosessantaseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 187,2 (centoottantasettevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 203,6 (duecentotrevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 221,1 (duecentoventunovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 103,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 230,7 (duecentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 242,4 (duecentoquarantaduevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 123,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 255,7 (duecentocinquantacinquevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 135,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 272,3 (duecentosettantaduevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 289,7 (duecentoottantanovevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 166,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 307,2 (trecentosettevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 321,8 (trecentoventunovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 334,7 (trecentotrentaquattrovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 207,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 348,2 (trecentoquarantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 220,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 368,4 (trecentosessantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 377,9 (trecentosettantasettevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 247,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 383,6 (trecentoottantatrevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 252,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 389,4 (trecentoottantanovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 257,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 397,7 (trecentonovantasettevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 265,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 408,5 (quattocentoottovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 275,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 417,9 (quattocentodiciassettevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 284,1.

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 117,9 (centodiciassettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 137,1 (centotrentasettevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 154,6 (centocinquantaquattrovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 168,2 (centosessantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 182,6 (centoottantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 67,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 190,6 (centonovantavirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 200,2 (duecentovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 84,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 211,2 (duecentoundicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 94,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 225,0 (duecentoventicinquevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 106,7.

Fatto uguale a 100 l'induce del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 239,3 (duecentotrentanovevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 253,7 (duecentocinquantatrevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 133,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 265,8 (duecentosessantacinquevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 144,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 276,4 (duecentosettantaseivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 287,6 (duecentoottantasettevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 164,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 304,3 (treentoquattrovirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 179,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 312,1 (trecentododicivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 186,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 316,9 (trecentosedicivirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 191,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 321,7 (trecentoventunovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 328,5 (trecentoventottovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 201,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese d dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 337,4 (trecentotrentasettevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 210,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 345,1 (trecentoquarantacinquevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 217,2.

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 131,2 (centotrentunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 154,9 (centocinquantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 161,7 (centosessantunovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 48,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 169,9 (centosessantanovevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 56,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 179,2 (centosettantanovevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 190,9 (centonovantavirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 203,0 (duecentotrevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 86,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 215,3 (duecentoquindicivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 97,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 225,5 (duecentoventicinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 107,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 234,5 (duecentotrentaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 244,0 (duecentoquarantaquattrovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 124,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 258,2 (duecentocinquantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 264,8 (duecentosessantaquattrovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 268,8 (duecentosessantottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relative, al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 147,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 278,7 (duecentosettantottovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relative al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 156,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 286,3 (duecentoottanseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 163,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 292,8 (duecentonovantaduevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 169,2.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 122,7 (centoventiduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 22,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 139,0 (centotrentanovevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 27,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 146,1 (centoquarantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 34,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 41,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 174,5 (centosettantaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 60,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 185,1 (centottantacinquevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 70,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 193,9 (centonovantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 78,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 201,6 (duecentounovirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 209,8 (duecentonovevirlgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 92,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 221,9 (duecentoventunovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 104,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 227,6 (duecentoventisettevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 109,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 231,1 (duecentotrentunovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 234,6 (duecentotrentaquattrovirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 239,6 (duecentotrentanovevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 246,1 (duecentoquarantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari più 126,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 251,7 (duecentocinquantunovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica: pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 131,4.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 108,8 (centoottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 8,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 13,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 19,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 136,6 (centotrentaseivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 25,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 145,5 (centoquarantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 33,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 154,8 (centocinquantaquattrovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 171,9 (centosettantunovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 58,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 178,8 (centosettantottovirgolautto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 186,1 (centoottantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 71,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 196,9 (centonovantaseivirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 80,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 201,9 (duecentounovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 205,0 (duecentocinquevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 88,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 208,0 (duecentoottovirgolazero)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 91,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 212,5 (duecentododicivirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 95,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 218,2 (duecentodiciottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 100,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 223,3 (duecentoventitrevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 105,2.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 108,6 (centoottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 133,7 (centotrentatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 142,3 (centoquarantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 158,0 (centocinquantottovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 164,4 (centosessantaquattrovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 171,0 (centosettantunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 180,9 (centoottantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 185,6 (centoottantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 188,4 (centoottantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice dei mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 195,3 (centonovantacinquevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 200,6 (duecentovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 205,2 (duecentocinquevirgoladue).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 104,3 (centoquattrovirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 109,7 (centonovevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 115,6 (centoquindicivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 131,0 (centotrentunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 138,9 (centotrentottovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 145,6 (centoquarantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 151,4 (centocinquantunovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 157,5 (centocinquantasettevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 166,6 (centosessantaseivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 173,5 (centosettantatrevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 176,1 (centosettantaseivirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 179,9 (centosettanovevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 184,8 (centoottantaquattrovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 189,0 (centoottantanovevirgolazero).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 105,1 (centocinquevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 110,8 (centodiecivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 139,5 (centotrentanovevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 145,1 (centoquarantacinquevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 159,7 (centocinquantanovevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 163,8 (centosessantatrevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 166,3 (centosessantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 168,8 (centosessantottovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 172,4 (centosettantaduevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 177,1 (centosettantasettevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 181,1 (centoottatunovirgolauno).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 105,5 (centocinquevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 112,3 (centododicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 119,5 (centodiciannovevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 126,7 (centoventiseivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 132,7 (centotrentaduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 138,0 (centotrentottovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 143,6 (centoquarantatrevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 152,0 (centocinquantaduevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 155,9 (centocinquantacinquevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 158,2 (centocinquantottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 160,6 (centosessantavirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 164,0 (centosessantaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 168,5 (centosessantottovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 172,4 (centosettanduevirgolaquattro).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 106,6 (centoseivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 125,9 (centoventicinquevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 130,9 (centotrentavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 136,2 (centotrentaseivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 144,1 (centoquarantaquattrovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 147,8 (centoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 150,0 (centocinquantavirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 152,3 (centocinquantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 155,5 (centocinquantacinquevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 159,8 (centocinquantanovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 163,4 (centosessantatrevirgolaquattro).

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 106,4 (centoseivirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 118,2 (centodiciottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 122,9 (centoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 127,9 (centoventisettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 135,3 (centotrentacinquevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 138,7 (centotrentottovirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 140,9 (centoquarantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 143,0 (centoquarantatrevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 146,0 (centoquarantaseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 150,0 (centocinquantavirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 153,4 (centocinquantatrevirgolaquattro).

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 106,0 (centoseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 111,1 (centoundicivirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 115,5 (centoquindicivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 127,2 (centoventisettevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 130,4 (centotrentavirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 132,4 (centotrentaduevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 134,4 (centotrentaquattrovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 137,3 (centotrentasettevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 141,0 (centoquarantunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 144,3 (centoquarantaquattrovirgolatre).

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 104,8 (centoquattrovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 108,9 (centoottovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 113,4 (centotredicivirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 119,9 (centodiciannovevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 123,0 (centoventitrevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 124,9 (centoventiquattrovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 126,8 (centoventiseivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 133,0 (centotrentatrevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 136,0 (centotrentaseivirgolazero).

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 104,0 (centoquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 108,2 (centoottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 114,5 (centoquattordicivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 117,4 (centodiciassettevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 119,2 (centodiciannovevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 121,0 (centoventunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 123,6 (centoventitrevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 126,9 (centoventiseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 129,8 (centoventinovevirgolaotto).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 104,1 (centoquattrovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 110,1 (centodiecivirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 112,9 (centododicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 114,6 (centoquattordicivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 116,4 (centosedicivirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 118,8 (centodiciottovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 122,1 (centoventiduevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 124,9 (centoventiquattrovirgolanove).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 105,8 (centocinquevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 108,5 (centoottovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 110,2 (centodiecivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 111,8 (centoundicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 114,2 (centoquattordicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 117,3 (centodiciassettevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 120,0 (centoventivirgolazero).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 102,6 (centoduevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 104,1 (centoquattrovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 105,7 (centocinquevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 107,9 (centosettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 110,9 (centodiecivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 113,4 (centotredicivirgolaquattro).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 101,5 (centounovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 103,1 (centotrevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 105,2 (centocinquevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 108,1 (centoottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 110,6 (centodiecivirgolasei).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 101,5 (centounovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 103,7 (centotrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 106,5 (centoseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 108,9 (centoottovirgolanove).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 102,1 (centoduevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 104,9 (centoquattrovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 107,3 (centosettevirgolatre).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 102,7 (centoduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 105,1 (centocinquevirgolauno).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 102,3 (centoduevirgolatre).

02A00701

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 3 dicembre 2001 del Ministero della salute, recante: «Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "GASTROZEPIN"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 28, seconda colonna, dove è scritto: «*50* compresse 50 mg - AIC n. 024021040», leggasi: «*30* compresse 50 mg - AIC n. 024021040».

02A00657

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651021/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.